

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

15° anno n. C 105

10 ottobre 1972

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazione scritta n. 3/71 dell'on. Wohlfart alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Violazione del principio della parità di trattamento fiscale dei lavoratori migranti che sono cittadini di uno Stato membro della Comunità e lavorano in un altro Stato membro (risposta complementare)	1
Interrogazione scritta n. 89/71 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Difficoltà insorte per alcuni porti iugoslavi in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo CEE-Israele (risposta complementare)	2
Interrogazione scritta n. 364/71 dell'on. Kriedemann alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Documenti richiesti in Francia per l'importazione di prodotti della pesca (risposta complementare)	3
Interrogazione scritta n. 407/71 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Nuove direttive della Repubblica federale di Germania concernenti il commercio con la Repubblica democratica tedesca (risposta complementare)	4
Interrogazione scritta n. 549/71 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Regime di sovvenzioni alle industrie per la produzione di latte alimentare nei Paesi Bassi	5
Interrogazione scritta n. 90/72 dell'on. Wolfram alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Estensione ai lavoratori provenienti da altri paesi della Comunità delle misure nazionali applicate nel quadro della politica dell'occupazione	5
Interrogazione scritta n. 107/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Differenze di prezzo nella Comunità per i pezzi di ricambio della Citroën	6
Interrogazione scritta n. 119/72 dell'on. Berkhouwer alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Manipolazioni con le carni bovine importate dall'Etiopia e dall'Africa e le carni suine importate dalla Cina	7
Interrogazione scritta n. 140/72 degli onn. Oele e Vredeling alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Trattato commerciale fra il Giappone e il Benelux	8
Interrogazione scritta n. 150/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee Oggetto: Frode all'importazione di carni in provenienza dall'Africa dell'Est e dall'Asia	8

Sommario (seguito)

Interrogazione scritta n. 151/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Divieto di importazione negli Stati Uniti di prosciutto in scatola proveniente dai Paesi Bassi	9
Interrogazione scritta n. 157/72 dell'on. Oele alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Violazione della decisione relativa alla durata di guida dei trasporti di merci su strada	10
Interrogazione scritta n. 161/72 degli onn. Oele e Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Espansione della produzione industriale nei paesi in fase di sviluppo, segnatamente per quanto riguarda i prodotti tessili	11
Interrogazione scritta n. 163/72 dell'on. Dewulf alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Mercato dei concimi chimici	12
Interrogazione scritta n. 167/72 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Accordo tra il Regno Unito e le Comunità europee in materia di decisioni adottate all'unanimità	13
Interrogazione scritta n. 200/72 dell'on. Cousté alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Difesa dei consumatori nella Comunità	14
Interrogazione scritta n. 232/72 dell'on. De Koning alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Contingenti tariffari comunitari di vini di Xeres, Malaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas	14
Consiglio	
Risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'adeguamento dei movimenti di fondi per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione anteriori al 1° gennaio 1971	16
Commissione	
Dichiarazione della Commissione, del 17 luglio 1972	18
Allegato I — Progetto di regolamento (CEE) della Commissione, del recante convalida dei titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, della restituzione o dell'integrazione comunitaria rilasciati nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° febbraio 1973	19
Allegato II — Progetto di regolamento (CEE) della Commissione, del che stabilisce le misure transitorie da adottare a seguito dell'adesione per quanto riguarda le disposizioni di applicazione dei regimi dei prelievi all'importazione, delle restituzioni all'esportazione e dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata	20
Corte di giustizia	
Causa 42-72: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 14 giugno 1972, dal Finanzgericht München nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Alfons Lütticke GmbH e lo Hauptzollamt Passau	22
Causa 43-72: Ricorso della ditta Merkur-Außenhandels GmbH contro la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 luglio 1972	22
Causa 44-72: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 15 maggio 1972, dall'Arbeitsgericht Rheine nella causa dinanzi ad esso pendente fra il sig. Pieter Marsman e la ditta M. Roskamp	23
Causa 45-72: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 7 luglio 1972, dal Tribunale del lavoro di Hasselt nella causa dinanzi ad esso pendente tra il sig. Merola Giuseppe e il Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers	23

Sommario (seguito)

Causa 46-72: Ricorso del sig. Y contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 luglio 1972	24
Causa 47-72: Ricorso del sig. Nunzio di Pillo contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 luglio 1972	24
Causa 48-72: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 27 giugno 1972, dal Tribunal de commerce di Liegi nella causa dinanzi ad esso pendente tra la S.A. Brasserie de Haecht e il sig. Oscar Wilkin e la sig.ra Marie Janssen	25
Causa 49-72: Ricorso del sig. Z contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1972	26
Causa 50-72: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 4 luglio 1972, dal Finanzgericht Berlin nella causa dinanzi ad esso pendente fra la società in accomandita semplice Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG e lo Hauptzollamt Berlin-Packhof	26
Causa 51-72: Ricorso della sig.ra Marie Noe-Danwerth contro il Parlamento europeo, presentato il 17 luglio 1972	27
Causa 52-72: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 28 giugno 1972, dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Corte d'appello amministrativa dell'Assia) nella causa dinanzi ad esso pendente fra la ditta Walzenmühle Magstadt Karl-Heinz Kienle e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel	28
Causa 53-72: Ricorso del sig. Pierre Guillot contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 luglio 1972	28
Causa 54-72: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 31 luglio 1972, dal Tribunale di Biella nella causa dinanzi ad esso pendente tra FOR (Fonderie officine riunite), Biella e VKS (Vereinigte Kammgarn-Spinnereien), Delmenhorst e il Finanzamt di Bentheim	29
Causa 55-72: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 28 giugno 1972, dallo Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Gesellschaft für Getreidehandel AG e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel	30
Causa 56-72: Ricorso della sig.ra Godelieve Goeth-van der Schueren contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 1972	30
Causa 57-72: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 21 luglio 1972, dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Westzucker GmbH e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker	30
Causa 58-72: Ricorso della sig.ra Letizia Perinciolo contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 16 agosto 1972	31
Causa 59-72: Ricorso della ditta Wünsche Handelsgesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 agosto 1972	31
Causa 60-72: Ricorso della sig.ra Anna Maria Campogrande contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 agosto 1972	32
Cancellazione dal ruolo della causa 91-71	32

II Atti preparatori

.....

III Informazioni

Commissione

Aggiudicazione n. 1044 della Repubblica del Burundi, per un progetto finanziato dalla CEE-FES	33
Bando di gara n. 1045 della Repubblica democratica somala (Ministero lavori pubblici), per un progetto finanziato dalla CEE-FES	42

Rettifiche

Rettifica al bando di gara per la consegna fob di farina di frumento tenero in applicazione del regolamento (CEE) n. 2025/72 della Commissione, del 22 settembre 1972 (GU n. C 98 del 26. 9. 1972)	44
--	----

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3/71 ⁽¹⁾

dell'on. Wohlfart

alla Commissione delle Comunità europee

(17 marzo 1971)

Oggetto: Violazione del principio della parità di trattamento fiscale dei lavoratori migranti che sono cittadini di uno Stato membro della Comunità e lavorano in un altro Stato membro

L'ufficio delle finanze (Finanzamt) di Treviri considera parzialmente soggetti a imposta i cittadini lussemburghesi che risiedono nel Lussemburgo e svolgono stabilmente un'attività salariata soggetta a imposta nella circoscrizione dell'ufficio delle finanze di Treviri, e nega loro le agevolazioni di cui beneficiano i lavoratori tedeschi (perequazione annuale dell'imposta sui salari, deduzione di determinate spese), sostenendo che questi lavoratori lussemburghesi non possono ottenere la cartella tedesca delle ritenute fiscali sui salari (Lohnsteuerkarte), in quanto non risiedono in Germania ma nel Lussemburgo.

Al contrario, gli uffici delle finanze lussemburghesi accordano ai cittadini tedeschi occupati come lavoratori migranti nel Lussemburgo, le stesse

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 6 maggio 1971 (GU n. C 48 del 17. 5. 1971, pag. 2).

agevolazioni di cui godono i lavoratori lussemburghesi, nonostante che i primi non abbiano la cartella lussemburghese delle ritenute fiscali sui salari.

Conformemente all'articolo 10 dell'accordo concluso tra la Germania e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni ⁽²⁾, solo lo Stato in cui viene svolta l'attività ha il diritto di riscuotere un'imposta su questi redditi.

Questa prassi dell'ufficio delle finanze di Treviri costituisce una restrizione alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 49, lettera c), del trattato CEE.

1. A giudizio della Commissione, la prassi seguita dall'ufficio delle finanze di Treviri è compatibile con le finalità e le disposizioni dei trattati?
2. In caso negativo, è disposta la Commissione a compiere i passi necessari presso la Repubblica federale di Germania affinché venga eliminata questa prassi che a quanto pare sarebbe seguita anche da altri uffici delle finanze?

⁽²⁾ Bundesgesetzblatt 1959, parte II, pagine 1270-1275.

Risposta complementare

(13 settembre 1972)

La Commissione ha proceduto ad un'inchiesta presso i governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo sul problema cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Dall'inchiesta risulta che la regolamentazione tedesca relativa alla perequazione annuale dell'imposta sui salari è applicabile solo a quei lavoratori che in Germania sono soggetti all'obbligo fiscale senza restrizioni, vale a dire ai lavoratori residenti nella

Repubblica federale. I non residenti, fra i quali sono da annoverare quelli che abitano nel Lussemburgo ma che sono occupati in Germania in qualità di lavoratori frontalieri, sono soggetti in Germania agli obblighi fiscali solo in misura limitata. Pertanto, secondo il succitato regolamento tedesco, ai frontalieri che risiedono nel Lussemburgo deve essere negata la perequazione annuale dell'imposta sui salari.

Anche il Lussemburgo, peraltro, nega la perequazione annuale dell'imposta sui salari ai lavoratori frontalieri residenti in Germania ma occupati nel Lussemburgo, se i lavoratori non hanno lavorato nel Granducato per almeno nove mesi. Invece, alle persone che risiedono nel Lussemburgo questo beneficio viene concesso anche in caso di un periodo d'occupazione più breve.

In merito allo «splitting» nei riguardi delle spese e oneri straordinari, va rilevato quanto segue:

il diritto tedesco consente ai lavoratori frontalieri che risiedono in altri Stati membri, così come ai residenti, delle detrazioni per costi professionali, per figli a carico e per altre spese.

Sono previste talune limitazioni per spese speciali che non riguardano il lavoratore stesso ma il coniuge di questi.

Neanche di determinati oneri straordinari si tiene conto nel caso di non residenti. Inoltre, i non residenti coniugati non possono chiedere di essere assoggettati all'imposizione insieme col coniuge. L'aliquota dell'imposta relativa allo «splitting» non può pertanto essere in tal caso applicata.

Anche nel Lussemburgo i lavoratori non residenti non possono rivendicare determinate detrazioni se

non hanno svolto la loro attività lavorativa nel Granducato per almeno nove mesi.

Le disposizioni tedesche citate dall'onorevole parlamentare non contrastano con il divieto di discriminazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del trattato CEE o all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽¹⁾. Esse, del resto, non sono nemmeno in contrasto con il divieto di discriminazione di cui alla convenzione tedesco-lussemburghese sulla doppia imposizione. Le disposizioni stesse vietano infatti di applicare a cittadini di altri Stati membri un trattamento meno favorevole di quello praticato ai propri cittadini. Un cittadino tedesco che risieda nel Lussemburgo e che svolga in Germania un'attività subordinata, è soggetto al pagamento delle stesse imposte che sono dovute da un cittadino lussemburghese che si trovi nelle medesime condizioni. Effetti diversi sul piano fiscale, quali si presentano nella Repubblica federale di Germania per residenti e per non residenti, sono causati dalla diversa situazione in cui si trovano gli interessati soggetti «senza restrizioni» o «con restrizioni» e si riscontrano anche, in forme analoghe, in altri Stati membri come in altri paesi del mondo.

La Commissione riconosce che i lavoratori occupati in altri Stati membri e che in questi sono soggetti al pagamento delle imposte sul reddito, possono trovarsi, in determinati casi, in situazioni difficili. La Commissione si adopera pertanto per trovare una soddisfacente soluzione per tali difficoltà. I relativi lavori preparatori sono già stati avviati.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 89/71⁽¹⁾

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1971)

Oggetto: Difficoltà insorte per alcuni porti iugoslavi in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo CEE-Israele

1. È al corrente la Commissione dei problemi che devono affrontare i porti iugoslavi di Koper (Capodistria) e Rijeka (Fiume) in seguito all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo CEE-Israele per quanto concerne la definizione della nozione di «prodotti originari»?
2. Non reputa la Commissione che una soluzione conforme a quella prevista per determinati porti portoghesi nell'Accordo CEE-Spagna potrebbe attenuare tali difficoltà?
3. Una siffatta soluzione non pregiudicherebbe gli interessi di Israele?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 26 maggio 1971 (GU n. C 59 dell'11. 6. 1971, pag. 8).

Risposta complementare*(15 settembre 1972)*

1. I problemi che si pongono per i porti di Koper (Capodistria) e di Rijeka (Fiume), in seguito all'applicazione dell'Accordo CEE-Israele, derivano dalle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relativo alla nozione di prodotti originari, allegato a detto accordo.

In linea di principio, tali disposizioni non vietano il transito o il trasbordo delle merci in porti diversi da quelli delle parti contraenti, purché, tuttavia, il transito o il trasbordo avvengano con un titolo di trasporto unico.

Dette disposizioni hanno lo scopo di eliminare, per quanto possibile, i rischi di infiltrazione di prodotti non originari negli scambi preferenziali.

Le difficoltà che incontrano taluni prodotti originari di Israele in transito per il porto di Koper (Capo-

distria), al fine di beneficiare delle concessioni previste dall'accordo, sono dovute al fatto che, a causa del trasbordo, si ha interruzione del titolo di trasporto unico.

2. È esatto che per necessità geografiche sono state ammesse deroghe alla norma del titolo di trasporto unico nel quadro dell'accordo tra la CEE e la Spagna per quanto riguarda la necessità di sbarco o di imbarco delle merci nei porti portoghesi di Lisbona e di Porto.

3. La ricerca di soluzioni in questo senso ha formato oggetto di un esame con il concorso degli esperti doganali degli Stati membri, ma finora non è stato possibile raggiungere una soluzione. Tali deroghe non potrebbero in ogni caso arrecare pregiudizio agli interessi di Israele.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 364/71 ⁽¹⁾**dell'on. Kriedemann****alla Commissione delle Comunità europee***(20 ottobre 1971)*

Oggetto: Documenti richiesti in Francia per l'importazione di prodotti della pesca

1. È esatto che gli importatori francesi che vogliono introdurre in Francia pesce o conserve di pesci ed altri prodotti della pesca sono tenuti ad esibire un documento che dev'essere rinnovato ogni anno e per il quale devono sborsare alle autorità competenti per il rilascio 500 FF il primo anno e 100 FF gli anni successivi?

2. Questa prassi, qualora fosse effettivamente applicata, è compatibile, secondo il parere della Commissione, con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca?

3. Quali passi intende eventualmente intraprendere o ha già intrapreso al riguardo la Commissione?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 28 dicembre 1971 (GU n. C 5 del 21. 1. 1972, pag. 10).

Risposta complementare*(15 settembre 1972)*

Dalle precisazioni fornite dalle autorità francesi risulta che in Francia esiste effettivamente un trattamento differenziato, da un lato, per coloro che lavorano prodotti della pesca importati, e dall'altro, per coloro che commercializzano, preparano e trasfor-

mano la merce di origine francese. La Commissione sta studiando la questione e, se necessario, non mancherà di ricorrere alle procedure previste dal trattato CEE per garantire che gli Stati membri applichino correttamente il diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 407/71 ⁽¹⁾

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(17 novembre 1971)

Oggetto: Nuove direttive della Repubblica federale di Germania concernenti il commercio con la Repubblica democratica tedesca

Può precisare la Commissione, dopo aver raccolto informazioni e facendo seguito a quanto da essa comunicato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 123/70 in merito a nuove direttive della Repubblica federale di Germania relative al commercio interno tedesco ⁽²⁾, in qual misura la Repubblica federale applichi il paragrafo 7 a) della «Erste Verordnung zur Durchführung der Interzonenhandelsverordnung» (primo regolamento di applicazione del regolamento sul commercio interno tedesco), paragrafo ai sensi del quale l'autorizzazione d'acquisto può essere rifiutata quando gli acquisti effettuati nella RDT causino, in relazione al livello dei prezzi, notevole pregiudizio ad un settore di produzione, o ad una parte di un settore di produzione, del territorio federale, ivi compreso il territorio di Berlino ove si fabbricano prodotti analoghi o utilizzabili a fini analoghi, oppure al mercato dei generi alimentari?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 23 dicembre 1971 (GU n. C 5 del 21. 1. 1972, pag. 15).

⁽²⁾ GU n. C 122 del 7. 10. 1970, pag. 1.

Risposta complementare

(15 settembre 1972)

La «1. Verordnung zur Durchführung der Interzonenhandelsverordnung in der Fassung vom 16. 12. 1970» (primo regolamento di applicazione del regolamento relativo al commercio interzonale, nella versione del 16. 12. 1970) è stata pubblicata quale allegato al «Bundesanzeiger» n. 239 del 23 dicembre 1970. Il paragrafo 7(a) di tale regolamento (vedasi la risposta all'interrogazione scritta n. 123/70), citato dall'onorevole parlamentare, è diventato successivamente il paragrafo 8, intitolato «Controllo dei prezzi» (Preisprüfung), senza cambiamenti nel testo.

In virtù delle disposizioni del suddetto paragrafo 7(a), è stata emanata e pubblicata nel «Bundesanzeiger» n. 184 del 13 ottobre 1970 la «Bekanntmachung der Verwaltungsanweisung über Preisprüfungen bei Bezügen im innerdeutschen Handel (Preisprüfungsverfahren)» del 28 settembre 1970 (pubblicazione dell'istruzione amministrativa concernente il controllo dei prezzi quando gli acquisti sono effettuati nel quadro del commercio interzonale — procedura relativa al controllo dei prezzi). Trattasi della pubblicazione delle vecchie «direttive relative al controllo dei prezzi per gli acquisti effettuati nel quadro del

commercio interno tedesco (procedura relativa al controllo dei prezzi)» che, all'epoca della risposta all'interrogazione scritta n. 123/70 dell'onorevole parlamentare, costituivano solo istruzioni amministrative interne.

In virtù del citato decreto sul controllo dei prezzi, in casi particolari viene esaminato il problema se l'autorizzazione di acquisto debba essere rifiutata per ragioni attinenti al livello del prezzo.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, alcune procedure relative al controllo dei prezzi («Preisprüfungsverfahren»), avviate in virtù di queste direttive, sono in corso, ma non sono ancora ultimate. D'altro lato, la Commissione non è a conoscenza di pregiudizi rilevanti che sarebbero stati arrecati, in relazione al livello dei prezzi connesso alle autorizzazioni di acquisto («Bezugsgenehmigungen»), a un settore di produzione o a parte di un settore di produzione del territorio federale (compresa la città di Berlino), o al mercato dei generi alimentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 549/71

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(1° febbraio 1972)

Oggetto: Regime di sovvenzioni alle industrie per la produzione di latte alimentare nei Paesi Bassi

1. La Commissione è a conoscenza della decisione della direzione della «Nederlandse Produktschap voor Zuivel» (Organizzazione professionale olandese per i prodotti lattiero-caseari), in data 29 dicembre 1971, di accordare alle industrie olandesi per la produzione di latte alimentare, prelevando dalle riserve a disposizione dell'organizzazione, sovvenzioni per un importo pari a 0,71 Fl. per 100 kg di latte durante il periodo 5 dicembre 1971—25 marzo 1972?

2. È noto alla Commissione che il ministro dell'agricoltura olandese aveva espressamente invitato la direzione dell'organizzazione in questione a porre in discussione questa regolamentazione (1)?

3. La Commissione è del parere che un siffatto regime di sovvenzioni e accordo tra imprese siano conformi al trattato CEE e ai regolamenti presi in applicazione di quest'ultimo?

(1) Cfr. la rivista olandese «Officieel Orgaan» del 5. 1. 1972, pag. 13.

Risposta

(21 settembre 1972)

La Commissione, che ha avuto notizia dell'aiuto in questione grazie all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare, ha ritenuto detto aiuto incompatibile col disposto dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1). La Commissione ha dovuto inoltre constatare che la sovvenzione è stata istituita in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, prima frase, del trattato CEE, a norma del quale devono essere notificati alla Commissione i progetti intesi ad istituire aiuti, in tempo utile affinché quest'ultima possa presentare le proprie osservazioni.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

La Commissione non ha ommesso di promuovere nella fattispecie la procedura prescritta dal trattato al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni del diritto comunitario da parte dello Stato membro in causa. In risposta alla lettera della Commissione con la quale veniva avviata la procedura d'infrazione, il governo olandese ha comunicato che nel frattempo le misure istitutive degli aiuti in questione erano state soppresse. Per questo motivo la Commissione ha deciso di chiudere la pratica, facendo comunque presente al governo olandese che qualora infrazioni analoghe dovessero ripetersi la procedura di cui all'articolo 169 del trattato sarebbe promossa in termini ancora più brevi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 90/72

dell'on. Wolfram

alla Commissione delle Comunità europee

(3 maggio 1972)

Oggetto: Estensione ai lavoratori provenienti da altri paesi della Comunità delle misure nazionali applicate nel quadro della politica dell'occupazione

1. Quali possibilità intravede la Commissione di incoraggiare in tutti gli Stati membri, come fa la Repubblica federale di Germania con «l'Arbeitsförderungsgesetz»,

l'estensione ai lavoratori provenienti da altri paesi comunitari delle disposizioni nazionali applicate nel quadro della politica dell'occupazione?

2. Quali misure prenderebbe la Commissione, nel quadro di siffatti sforzi, per risolvere lo spinoso problema dell'assimilazione dei giovani lavoratori e praticanti originari di altri paesi della Comunità ai loro coetanei nazionali?

Risposta

(15 settembre 1972)

1. In applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori, i lavoratori degli Stati membri beneficiano, sul territorio dello Stato membro in cui svolgono un'attività salariata, delle disposizioni valide per i lavoratori nazionali nel quadro della politica dell'occupazione. Dato il carattere cogente delle norme comunitarie, le autorità nazionali responsabili devono rendere effettiva la parità di trattamento.

La Commissione vigila, nel quadro generale delle competenze ad essa attribuite dal trattato CEE, al rispetto degli obblighi derivanti dal trattato stesso e dalle relative disposizioni di attuazione.

Tuttavia, nei paesi in cui le norme in materia di politica dell'occupazione non sono state recepite in una legge specifica (ed è questo il caso della Repubblica federale tedesca) l'effettivo beneficio delle disposizioni anzidette potrebbe rivelarsi aleatorio se i lavoratori interessati ignorano la loro esistenza. La Commissione è del parere che un'azione informativa presso i lavoratori sarebbe utile e dovrebbe essere svolta anzitutto dai servizi di collocamento al lavoro, dalle organizzazioni dei lavoratori e dai servizi incaricati di accogliere e di assistere i lavoratori migranti.

2. Quanto all'assimilazione dei giovani lavoratori e dei praticanti originari di altri Stati membri ai loro coetanei nazionali, la Commissione segnala all'onorevole parlamentare che, nel quadro del secondo programma di azione per l'attuazione di una politica comune in materia di formazione professionale che attualmente essa ha in preparazione conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio il 26 luglio 1971 ⁽¹⁾, essa intende promuovere azioni per migliorare la formazione linguistica dei lavoratori migranti e per meglio avviarli all'attività che dovranno esercitare nel paese ospitante. Nel settembre 1972 la Commissione organizzerà del resto un seminario su questi argomenti, con particolare riguardo allo studio della possibilità di realizzare iniziative pilota sul piano metodologico.

Il nuovo Fondo sociale potrà inoltre apportare il proprio concorso al finanziamento di azioni di formazione professionale in senso lato, conformemente ai criteri di intervento definiti dal Consiglio.

3. La Commissione è infine decisa ad avvalersi del proprio diritto d'iniziativa per promuovere le azioni che s'impongono nei diversi settori precitati.

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 12. 8. 1971, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 107/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1972)

Oggetto: Differenze di prezzo nella Comunità per i pezzi di ricambio della Citroën

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 393/70 relativa alle differenze di prezzo nella Comunità per i pezzi di ricambio della Citroën ⁽¹⁾, la Commissione comunica

⁽¹⁾ GU n. C 20 del 3. 3. 1971, pag. 13.

di avere quasi concluso gli accertamenti se e fino a che punto il sistema di distribuzione applicato dalla «Société anonyme des automobiles Citroën» e dalle sue filiali all'interno del mercato comune sia conforme al trattato CEE e che sta attualmente esaminando se si debbano comunicare alla S.A. Citroën eventuali lagnanze.

A questo proposito sono state espresse alcune lagnanze? In caso affermativo, esse sono state portate a conoscenza della S.A. Citroën e quali sono state le reazioni di quest'ultima?

Risposta

(15 settembre 1972)

Lagnanze sono state trasmesse alla «Société anonyme des automobiles Citroën» e a quattro filiali della stessa che curano la distribuzione dei suoi prodotti nel mercato comune. Si attende ancora una presa di posizione da parte delle imprese interessate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 119/72

dell'on. Berkhouwer

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1972)

Oggetto: Manipolazioni con le carni bovine importate dall'Etiopia e dall'Africa e le carni suine importate dalla Cina

1. È disposta la Commissione a svolgere un'indagine per appurare se rispondano a verità i fatti seguenti, di cui è stata data notizia recentemente.

In vari porti marittimi della Comunità vengono importate e successivamente immagazzinate carni bovine provenienti dall'Etiopia e da altri paesi africani e carni suine provenienti dalla Cina ⁽¹⁾.

Trascorso un certo tempo, la carne proveniente dall'Africa viene gabbellata per bovino francese e la carne

⁽¹⁾ Cfr. «The Observer» del 30. 4. 1972, «Chinese pork ends up as best Danish».

proveniente dalla Cina per suino danese. Esportatori residenti in uno o più paesi della Comunità provvedono poi a esportare queste carni, attraverso la Svizzera e/o l'Austria, nei paesi dell'Europa orientale. Queste operazioni avvengono mediante falsificazione di documenti, cosicché alcuni trasporti sono accompagnati da documenti contraffatti intestati al servizio veterinario francese.

2. Può la Commissione pubblicare i risultati di questa indagine, soprattutto allo scopo di stabilire fino a che punto queste manipolazioni possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica, dato che non viene garantito sufficientemente nell'importazione e nel transito di dette carni che esse siano prive di germi patogeni?

Risposta

(13 settembre 1972)

La Commissione è in grado d'informare l'onorevole parlamentare che un'indagine sulla fabbricazione e sull'uso di certificati sanitari falsi viene attualmente condotta dagli organi di polizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 140/72

degli onn. Oele e Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(19 maggio 1972)

Oggetto: Trattato commerciale fra il Giappone e il Benelux

1. Da notizie pubblicate dalla stampa olandese sulla nota inviata dal governo olandese al governo giapponese circa il crescente afflusso di prodotti giapponesi sul mercato olandese, è lecito desumere che i Paesi Bassi si sforzeranno di giungere a una limitazione più o meno volontaria delle loro importazioni dal Giappone con la minaccia di ricorrere alla clausola di salvaguardia del trattato commerciale fra il Giappone e il Benelux?
2. I governi degli altri Stati membri, e in particolare degli altri paesi del Benelux, hanno mandato note analoghe?
3. La Commissione è stata preliminarmente consultata sul contenuto di tale nota (o note)? In che

modo ritiene di poter coordinare tale azione con quella da essa intrapresa in vista di ridurre stabilmente gli squilibri della bilancia commerciale della Comunità con il Giappone?

4. La conseguenza di eventuali provvedimenti unilaterali dei Paesi Bassi su questo punto non sarebbe che i Paesi Bassi dovrebbero escludere i suddetti prodotti giapponesi importati dalla libera circolazione all'interno della Comunità, operazione per la quale è necessaria un'autorizzazione della Commissione?
5. La Commissione è anch'essa del parere che la limitazione su base bilaterale non è il metodo più indicato per dare al problema una soluzione durevole, ma che quest'ultima va trovata nel quadro di un accordo commerciale tra il Giappone e la Comunità?

Risposta

(15 settembre 1972)

1. Tale ipotesi non è da escludere.
 2. Alla Commissione non risulta che altri Stati membri abbiano inviato delle note.
 3. Il governo dei Paesi Bassi ha informato la Commissione dei problemi esistenti nel paese a causa dell'evoluzione degli scambi con il Giappone.
- Finora la Commissione non ha intrapreso un'azione intesa a ridurre stabilmente gli squilibri della bilancia

commerciale della Comunità con il Giappone che stanno aumentando dal 1971; tuttavia, essa potrebbe ritenere utile attuare un'azione di tal genere se la situazione dovesse aggravarsi.

4. Nelle circostanze ipotizzate il ricorso alle clausole di salvaguardia previsto dall'articolo 115 del trattato CEE è possibile.
5. La Commissione condivide il parere espresso dagli onorevoli parlamentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 150/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1972)

Oggetto: Frode all'importazione di carni in provenienza dall'Africa dell'Est e dall'Asia

all'importazione di carni in provenienza dall'Africa dell'Est e dall'Asia?

1. La Commissione ha direttamente o indirettamente a che fare con la frode recentemente scoperta

2. La Commissione può fornire maggiori particolari sul volume, sulla portata e sull'organizzazione

di queste pratiche fraudolente? La Comunità (FEAOG) ne è stata danneggiata?

3. È vero che il regime di deposito in dogana ha avuto una parte importante in tale frode? È messa particolarmente in causa, a questo proposito, la posizione del porto di Rotterdam?

4. È vero che le autorità veterinarie nazionali non possono controllare le carni che si trovano negli impianti frigoriferi dei depositi in dogana, a meno che non sia in pericolo la sanità pubblica del paese?

5. Non è questa, tenuto conto degli interessi della Comunità, una lacuna nei provvedimenti relativi al regime di deposito in dogana?

Risposta

(15 settembre 1972)

1 e 2. No.

La Comunità (FEAOG) non ha a che fare con questo caso.

3. Non a conoscenza della Commissione.

4 e 5. Proprio per rimediare a possibili lacune, la Commissione si adopera a far adottare, in una regolamentazione comunitaria, disposizioni che permettano alle autorità veterinarie nazionali di procedere ai controlli necessari, segnatamente nei confronti delle carni fresche provenienti da paesi terzi, all'atto stesso del loro arrivo nel territorio della Comunità e senza riguardo al loro regime doganale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 151/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1972)

Oggetto: Divieto di importazione negli Stati Uniti di prosciutto in scatola proveniente dai Paesi Bassi

1. La Commissione è al corrente del divieto di importazione negli Stati Uniti di prosciutto olandese in scatola perché in tale prodotto si sarebbe riscontrata la presenza di esaclorobenzene proveniente da alimenti per il bestiame importati dall'Argentina?

2. Tale divieto colpisce anche altre imprese della Comunità che operano nel settore della trasformazione delle carni?

3. Questo preparato antimiotico presente nel prosciutto è vietato soltanto negli Stati Uniti?

4. La Commissione ritiene sia nell'interesse della Comunità evitare siffatti divieti d'importazione? Quali misure intende essa prendere al riguardo?

Risposta*(15 settembre 1972)*

1. La Commissione ha avuto conoscenza del divieto di importazione negli Stati Uniti di prosciutto olandese in scatola a causa della presenza di residui di esaclorobenzene.
2. La Commissione non ha avuto conoscenza di divieti che colpiscono altre imprese della Comunità esercenti la trasformazione delle carni.
3. La presenza di residui di esaclorobenzene nei prodotti di carne non è autorizzata né negli Stati Uniti, né dalle legislazioni degli Stati membri della Comunità.
4. La Commissione ritiene che spetta agli esportatori degli Stati membri conformarsi alla legislazione in vigore nei paesi terzi verso i quali esportano.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 157/72

dell'on. Oele

alla Commissione delle Comunità europee

(1° giugno 1972)

Oggetto: Violazione della decisione relativa alla durata di guida dei trasporti di merci su strada

1. Ha preso conoscenza la Commissione della dichiarazione rilasciata dal presidente della sezione «trasporti su strada» della Federazione cattolica del personale addetto ai trasporti dei Paesi Bassi, secondo cui il sistema retributivo degli imprenditori favorisce le violazioni della decisione relativa alla durata di guida, nuocendo alla sicurezza del traffico?
2. Ritiene anche la Commissione che nel sistema

retributivo l'accento non deve essere posto sul numero dei chilometri percorsi?

3. È disposta la Commissione ad esaminare in quale misura nei sistemi retributivi delle imprese dei trasporti il numero dei chilometri percorsi esercita un effetto stimolante e a pubblicare il risultato di questo esame?
4. Si stanno ancora compiendo dei passi al fine di anticipare la data di introduzione del controllo mediante il tachimetro sigillato?

Risposta*(15 settembre 1972)*

1 e 2. La Commissione è a conoscenza della dichiarazione rilasciata dal presidente della sezione «Trasporti su strada» del «Katholieke Bond van Vervoerspersoneel in Nederland» (Federazione cattolica del personale addetto ai trasporti nei Paesi Bassi), alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare. La Commissione ritiene che il sistema dei premi in funzione della distanza percorsa potrebbe incitare i conducenti a non rispettare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada ⁽¹⁾, e potrebbe quindi nuocere alla sicurezza del traffico.

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

3. La Commissione ritiene che le conseguenze nefaste del sistema contestato siano sufficientemente accertate, per cui essa si propone di vietare espressamente la pratica retributiva in questione nella proposta di secondo regolamento che essa presenterà quanto prima al Consiglio in ordine all'armonizzazione sociale nel campo dei trasporti su strada. La Commissione non ritiene pertanto utile effettuare un'inchiesta lunga e difficile, le cui conclusioni non potrebbero essere che parziali.

4. La Commissione constata con soddisfazione che numerosi Stati membri hanno preso l'iniziativa d'introdurre apparecchi di controllo entro termini più brevi di quelli obbligatori previsti dal regola-

mento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'introduzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾. Essa

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

non ravvisa pertanto l'opportunità d'intraprendere azioni per accelerare l'introduzione dell'apparecchio in causa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 161/72

degli onn. Oele e Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1972)

Oggetto: Espansione della produzione industriale nei paesi in fase di sviluppo, segnatamente per quanto riguarda i prodotti tessili

1. La Commissione ha preso atto della protesta rivolta dal Comitextil a proposito della limitazione della produzione industriale raccomandata dal Presidente Mansholt a Venezia — in particolare è stato fatto l'esempio dei prodotti tessili — al fine di promuovere l'espansione della stessa produzione nei paesi in fase di sviluppo?

2. La Commissione condivide l'opinione secondo cui è da considerarsi errato che verrà colpita principalmente o esclusivamente l'industria tessile e inoltre credere che questi cambiamenti si verificheranno molto repentinamente?

3. La Commissione è disposta a comunicare al Parlamento che cosa ne pensa di questa protesta? La Commissione può assicurare che questa tesi è conforme al memorandum da essa pubblicato sull'aiuto allo sviluppo nonché ai risultati finali della terza sessione dell'UNCTAD?

Risposta

(15 settembre 1972)

1. La Commissione non ha ricevuto proteste da parte del Comitextil a seguito delle dichiarazioni che il Presidente Mansholt ha rilasciato a Venezia in merito alla necessità di favorire lo sviluppo di alcune produzioni industriali nei paesi in via di sviluppo.

2. Come affermano gli stessi onorevoli parlamentari, l'eventuale trasferimento di attività non colpirebbe principalmente o, addirittura, esclusivamente l'industria tessile; è inoltre erroneo credere che questi cambiamenti non saranno opportunamente scaglionati su un lungo periodo.

3. Pur non potendosi pronunciare su una protesta di cui ignora l'esistenza e il tenore, la Commissione ricorda agli onorevoli parlamentari di aver precisato, rispettivamente nel documento di politica settoriale tessile trasmesso al Parlamento europeo l'11 settembre 1971 ⁽¹⁾ e nel memorandum sulla politica comunitaria di cooperazione a favore dello sviluppo, le proprie conclusioni in merito tanto all'evoluzione dell'industria tessile nella Comunità quanto ai problemi connessi con l'espansione nei paesi in via di sviluppo ⁽²⁾.

⁽¹⁾ SEC (71) 2615 def. del 22. 7. 1971.

⁽²⁾ SEC (71) 2700 def. del 27. 7. 1971.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 163/72

dell'on. Dewulf

alla Commissione delle Comunità europee

(8 giugno 1972)

Oggetto: Mercato dei concimi chimici

1. È esatto quanto afferma il prof. Albers di Kiel nel bollettino del servizio tedesco di stampa e informazione *Agra-Europe* (n. 14/72 del 4 aprile 1972), ossia che tra i produttori di concimi chimici del mercato comune ed anche di tutta l'Europa occidentale esistono accordi territoriali e in materia di prezzi?

2. La Commissione può confermare che esistono notevoli differenze tra i prezzi dei concimi chimici nel mercato comune e i prezzi praticati all'esportazione verso paesi terzi, in particolare la Repubblica popolare di Cina? Si può affermare, come sostiene il prof. Albers, che «i produttori si sono introdotti trionfalmente e come un solo uomo nel campo di Mao per fare a gara tra loro nell'intento di sovvenzio-

nare l'agricoltura cinese con la vendita di concimi azotati a prezzi inferiori ai costi»?

3. È esatta l'affermazione del prof. Albers secondo cui l'agricoltura della Comunità europea, praticando prezzi eccessivamente elevati per i concimi chimici, offre un notevole contributo, sia pur mascherato, all'aiuto allo sviluppo ai paesi poveri?

4. La Commissione è disposta ad elaborare nell'ambito della Comunità una regolamentazione dei prezzi dei concimi chimici, tanto più che i prezzi dei prodotti agricoli sono già stati ravvicinati sin dalla campagna 1967/1968? Tale regolamentazione non è tanto più necessaria per il fatto che l'ampliamento della Comunità comporterà un'ulteriore e più sensibile differenziazione dei prezzi nell'ambito del mercato comune?

Risposta

(15 settembre 1972)

1. Come la Commissione ha già osservato in risposta alle interrogazioni scritte n. 158/70 e n. 29/72 ⁽¹⁾, esistono tra produttori di concimi chimici di alcuni paesi dell'Europa occidentale degli accordi riguardanti essenzialmente la vendita in comune sul mercato nazionale dei contraenti e sui mercati d'esportazione situati fuori della Comunità.

Alcuni anni fa parecchi di questi accordi sono stati modificati, in seguito a intervento della Commissione, per essere resi compatibili con le regole di concorrenza del trattato CEE. Tale è il caso in particolare degli accordi di vendita in comune tra i produttori belgi di concimi azotati semplici, dell'accordo di vendita in comune tra 28 imprese francesi produttrici di fertilizzanti azotati semplici ⁽²⁾, dell'accordo di vendita in comune tra 4 imprese italiane produttrici di fertilizzanti azotati, fosfatici, potassici e complessi ⁽³⁾, dell'accordo di vendita in comune tra i

produttori francesi di fertilizzanti fosfatici ⁽⁴⁾.

Inoltre alcuni accordi sono stati soppressi o sono stati considerevolmente ridotti, come nel caso dell'Association belge du superphosphate (Belgaphos), sciolta il 25 febbraio 1970, e del Syndicat belge des scories Thomas (Sybesco).

La Commissione, come ha già avuto occasione di comunicare all'onorevole parlamentare ⁽⁵⁾, mentre conduce inchieste per verificare se le decisioni che ha preso in questi casi sono sufficienti per assicurare il buon funzionamento del gioco della concorrenza nei rispettivi settori, continua a svolgere la sua azione per far rispettare in questo settore, come negli altri, le prescrizioni degli articoli 85 e 86 del trattato CEE.

È così che recentemente essa ha mosso degli addebiti ai due principali produttori di fertilizzanti potassici della Comunità, la «Société commerciale des

⁽¹⁾ GU n. C 133 del 5. 11. 1970, pag. 3, e GU n. C 68 del 28. 6. 1972, pag. 10.

⁽²⁾ Decisioni del 6. 11. 1968 nei casi «Cobelaz-Fabbrica di sintesi», «Cobelaz-Cokerie» e «Comptoir français de l'azote» (GU n. L 276 del 14. 11. 1968, pag. 13).

⁽³⁾ Decisione del 30. 6. 1969 nel caso «SEIFA» (GU n. L 173 del 15. 7. 1969, pag. 8).

⁽⁴⁾ Decisione del 23. 12. 1970 nel caso «Supexie» (GU n. L 10 del 13. 1. 1971, pag. 12).

⁽⁵⁾ Interrogazione scritta n. 266/70 (GU n. C 141 del 27. 11. 1970, pag. 13).

potasses et de l'azote» (Francia) e la «Kali und Salz A.G.» (Germania), legate da un accordo che mira in particolare a coordinare le loro forniture in Italia e nei paesi del Benelux.

La Commissione esamina anche la compatibilità con le regole di concorrenza di altri accordi di vendita in comune che le sono stati notificati in applicazione del regolamento n. 17/62/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e che sono stati conclusi in Germania («Deutsche Ammoniakvereinigung» e «Verein der Thomas-fosfatfabrikanten») e nei Paesi Bassi («Centraal Stikstofverkoopkatoor»).

Inoltre si preoccupa delle eventuali ripercussioni di alcuni accordi più recenti conclusi nel settore dei fertilizzanti complessi, soprattutto in Francia e nei Paesi Bassi.

Studia anche le competenze di diverse operazioni di concentrazione che sono state effettuate nell'industria dei concimi chimici in questi ultimi anni, tra l'altro nei Paesi Bassi e in Francia, come ha osservato in

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

risposta alle interrogazioni scritte n. 483/71 e n. 516/71 ⁽²⁾.

2 e 3. La Commissione, come ha già avuto occasione di segnalare in risposta alle interrogazioni scritte n. 516/71 e n. 29/72 ⁽³⁾, sta attualmente conducendo un'inchiesta sui prezzi di vendita di alcuni concimi chimici nella Comunità. Solo al termine di questa inchiesta sarà possibile trarre delle conclusioni.

4. La Commissione non è giunta alla conclusione che l'applicazione delle regole di concorrenza non consentirebbe di arrivare ad una situazione soddisfacente in materia di prezzi dei concimi chimici.

Essa prevede anche un aumento degli scambi intracomunitari e, di conseguenza, un ravvicinamento dei prezzi, dopo la messa in applicazione della direttiva attualmente all'esame presso il Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di concimi.

⁽²⁾ GU n. C 23 dell'8. 3. 1972, pag. 16, e GU n. C 32 del 1^o. 4. 1972, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. C 32 del 1^o. 4. 1972, pag. 9, e GU n. C 68 del 28. 6. 1972, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 167/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1972)

Oggetto: Accordo tra il Regno Unito e le comunità europee in materia di decisioni adottate all'unanimità

1. La Commissione è a conoscenza della comunicazione del suo ex Presidente signor Jean Rey secondo cui durante i negoziati tra le Comunità europee e il Regno Unito sarebbe stato convenuto segretamente che determinate decisioni delle Comuni-

tà europee verrebbero prese soltanto all'unanimità?

2. Se ciò corrisponde al vero, la Commissione è disposta a rendere noto questo accordo?

3. Se la Commissione non è al corrente di un tale accordo, o non lo è ufficialmente, qual è a suo giudizio la validità formale di un accordo in materia che fosse stato eventualmente concluso tra il Regno Unito e il Consiglio e/o gli Stati membri?

Risposta

(13 settembre 1972)

1. La Commissione è a conoscenza della dichiarazione dell'ex Presidente Jean Rey, secondo il quale nel corso dei negoziati tra le Comunità europee ed il Regno Unito si sarebbe segretamente convenuto che determinate decisioni delle Comunità europee

verrebbero prese soltanto all'unanimità. Il Presidente Jean Rey si riferiva all'accordo concluso in merito alle importazioni di burro e di formaggio in provenienza dalla Nuova Zelanda.

Senonché, l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 degli atti relativi all'adesione alle Comunità europee ⁽¹⁾ che riguardavano l'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda precisa quanto segue:

«Le misure idonee a garantire il mantenimento del regime derogatorio per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda dopo il 31 dicembre 1977, nonché

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 174.

le loro modalità, sono fissate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione alla luce di questo esame».

Non si tratta, quindi, di un accordo segreto, giacché l'atto di adesione definisce inequivocabilmente la procedura da applicare al problema in questione. Di conseguenza, la Commissione non vede la necessità di prendere posizione sull'eventuale validità di accordi segreti che in realtà non esistono.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 200/72

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1972)

Oggetto: Difesa dei consumatori nella Comunità

La Commissione può precisare il numero e il livello dei funzionari incaricati dei problemi dei consumatori?

La Commissione si propone di procedere a un rafforzamento dei servizi che si occupano dei problemi dei consumatori e di arrivare anche a istituire una direzione competente che disponga dei mezzi indispensabili per rafforzare l'efficace difesa degli interessi dei consumatori in seno alla Comunità?

Risposta

(19 settembre 1972)

Il servizio «Questioni riguardanti i consumatori» comprende attualmente tre funzionari di categoria A, fra i quali il capo del servizio, e un funzionario di categoria B.

La Commissione ha deciso, il 28 giugno 1971, di aumentare il personale del servizio e di metterlo alle dirette dipendenze del direttore generale della concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 232/72

dell'on. De Koning

alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1972)

Oggetto: Contingenti tariffari comunitari di vini di Xeres, Malaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas

1. La Commissione è a conoscenza di una notizia apparsa in «Télex Méditerranée» del 19 giugno 1972 secondo cui i rappresentanti permanenti avrebbero

apportato considerevoli modificazioni alla ripartizione dei contingenti previsti nelle proposte di regolamento ⁽¹⁾ relative all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di vini di Xeres, Malaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas?

2. Dato che nella citata notizia è contenuta una valutazione della base giuridica di tali proposte di regolamento, la Commissione ritiene possibile che i rappresentanti permanenti apportino delle modificazioni mentre il Parlamento europeo non ha ancora espresso il suo parere sulle proposte di regolamento in questione ⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 73 del 7. 7. 1972, pagg. 17-24.

⁽²⁾ Cfr. interrogazioni scritte n. 470/71 (GU n. C 42 del 28. 4. 1972, pag. 5) e n. 471/71 (GU n. C 86 del 10. 8. 1972, pag. 4).

3. Può la Commissione confermare l'esattezza di questa notizia e, in caso affermativo,

- a) ritiene essa esatto che mediante la delega ai rappresentanti permanenti la procedura decisionale del Consiglio venga avviata prima che il Parlamento europeo si sia pronunciato sulla proposta in oggetto?
- b) la Commissione, considerate le opinioni dei rappresentanti permanenti, intende mantenere la sua proposta originaria relativa alla ripartizione dei suddetti contingenti?
- c) in caso di risposta negativa al quesito 3 b), per quale motivo la Commissione non ha presentato una nuova proposta di regolamento in materia prima dell'esame da parte delle commissioni competenti del Parlamento europeo e quando essa ritiene di presentare tale proposta?

Risposta

(21 settembre 1972)

1. Sì.

2. La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 470/71.

3. a) La Commissione ritiene che il Consiglio debba predisporre il programma dei suoi lavori in modo da poter tener pienamente conto del parere del Parlamento.

3. b) Sì.

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1972

relativa all'adeguamento dei movimenti di fondi per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione anteriori al 1° gennaio 1971

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

costatando che il 21 aprile 1970 aveva adottato una risoluzione relativa ai problemi di tesoreria sollevati dal passaggio dal sistema del rimborso al sistema del finanziamento diretto ⁽¹⁾ fondandosi su importi calcolati sulla base dei dati disponibili a quell'epoca;

costatando che gli elementi attualmente disponibili consentono di effettuare una stima più esatta di quella fatta al momento dell'adozione della suddetta risoluzione, in particolare per quanto concerne la ripartizione fra gli Stati membri;

costatando che, per le decisioni che la Commissione ha adottato o deve adottare a decorrere dal 1° gennaio 1971 e che si riferiscono ai seguenti periodi di contabilizzazione: secondo semestre 1970 (acconto), anni 1967/1968 e 1968/1969 nonché secondo semestre 1969 e anno 1970 (saldo), decisioni che vertono su circa 2 784 milioni di unità di conto, i saldi degli Stati membri sono stimati a:

	Saldi debitori	Saldi creditori
Belgio	44,6 milioni di u.c.	
Germania	227,9 milioni di u.c.	
Francia		104,3 milioni di u.c.
Italia		43,9 milioni di u.c.
Lussemburgo	4,2 milioni di u.c.	
Paesi Bassi		128,5 milioni di u.c.
	276,7 milioni di u.c.	276,7 milioni di u.c.

costatando

— che la Commissione, per il 1971 o per anticipo,

a) ha ricevuto dagli Stati membri i seguenti importi:

Belgio: 5 473 071,00 unità di conto,

Germania: 141 056 556,23 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. C 50 del 28. 4. 1970, pag. 2.

b) ha versato agli Stati membri i seguenti importi:

Francia: 92 859 385,76 unità di conto,
Paesi Bassi: 53 635 954,47 unità di conto,

a valere su detti saldi;

- che all'Italia, che ha versato la somma di 15 milioni di unità di conto in esecuzione della risoluzione summenzionata, tale importo verrà rimborsato;
- che il Lussemburgo resta debitore della somma di 34 287 unità di conto a titolo delle decisioni di acconti adottate dalla Commissione prima del 1° gennaio 1971,

CONVIENE le seguenti modalità per il finanziamento dei saldi dovuti a titolo del sistema precedente:

1. Gli Stati membri debitori versano alla Commissione in due versamenti uguali, con scadenza in linea di massima in marzo e in settembre, i seguenti importi:

	1972	1973
Belgio	15,0 milioni di u.c.	15,0 milioni di u.c.
Germania	37,0 milioni di u.c.	25,0 milioni di u.c.
Lussemburgo	0,2 milioni di u.c.	3,0 milioni di u.c.
Totale	52,2 milioni di u.c.	43,0 milioni di u.c.

2. Gli Stati membri creditori ricevono dalla Commissione in due versamenti, nel termine di un mese a decorrere dalla data in cui essa ha ricevuto i versamenti degli Stati membri debitori, i seguenti importi:

	1972	1973
Francia		1,0 milioni di u.c.
Italia	21,0 milioni di u.c.	15,0 milioni di u.c.
Paesi Bassi	31,2 milioni di u.c.	27,0 milioni di u.c.
Totale	52,2 milioni di u.c.	43,0 milioni di u.c.

3. La Commissione è invitata ad informare ogni anno il Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia della situazione dopo l'esecuzione dei movimenti di fondi di settembre e a presentare eventualmente un adeguamento qualora dall'esame dei dati relativi alla verifica dei conti dei periodi considerati nella presente risoluzione emergano dei risultati nettamente diversi da quelli previsti ai punti 1 e 2.
4. Dopo la chiusura dell'ultimo periodo di contabilizzazione soggetto al regime anteriore al 1971, la Commissione trasmetterà agli Stati membri un computo generale relativo a tutte le decisioni di acconti e di concorso prese in considerazione ai sensi della presente risoluzione. I saldi residui dovuti saranno allora versati conformemente all'articolo 11 del regolamento finanziario che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾.

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 599/64.

COMMISSIONE

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, in particolare agli articoli 2 e 151, la regolamentazione comunitaria in materia agricola si applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° febbraio 1973;

considerando che tale atto comporta misure transitorie in materia agricola onde facilitare l'adeguamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunità;

considerando che a tal fine devono essere adottate dalla Commissione talune disposizioni di esecuzione, sulla base dell'atto di adesione o delle disposizioni di applicazione del medesimo adottate dal Consiglio;

considerando che è indispensabile che gli operatori economici vengano sin d'ora a conoscenza del contenuto di tali disposizioni;

considerando che il Consiglio, sulla base di progetti presentati dalla Commissione, ha convenuto di esprimere il proprio accordo sul testo di progetti di regolamenti che saranno formalmente adottati a decorrere dall'adesione, conformemente alle procedure previste dall'atto di adesione ⁽¹⁾,

DICHIARA:

che essa presenterà al Consiglio, a decorrere dall'adesione, le necessarie proposte onde permettergli di adottare i regolamenti in causa;

che, per quanto concerne gli atti rientranti nella sua competenza, essa adotterà, previa consultazione degli Stati membri e degli Stati aderenti, il testo di progetti di regolamenti che saranno formalmente adottati a decorrere dall'adesione, conformemente alle procedure previste dall'atto di adesione o dalle disposizioni di applicazione.

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 10. 8. 1972, pag. 16.

ALLEGATO I
PROGETTO
REGOLAMENTO (CEE) DELLA COMMISSIONE
del

recante convalida dei titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, della restituzione o dell'integrazione comunitaria rilasciati nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° febbraio 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando che il 1° febbraio 1973 il regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, nonché il regime dei certificati d'integrazione comunitaria potranno essere applicati dagli operatori dei nuovi Stati membri;

considerando che a tale data gli operatori della Comunità nella sua composizione originaria potranno utilizzare titoli recanti una data di fissazione anticipata anteriore al 1° febbraio 1973; che una tale possibilità non esiste per gli operatori dei nuovi Stati membri; che occorre prendere i provvedimenti necessari perché il passaggio dal vecchio al nuovo regime si effettui nelle migliori condizioni;

considerando che, qualora un nuovo Stato membro abbia rilasciato anteriormente al 1° febbraio 1973 titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, della restituzione o dell'integrazione comunitaria sulla base di un regime nazionale recante le stesse garanzie applicabili in materia nella Comunità, è opportuno permettere che tali titoli vengano utilizzati nello Stato membro di rilascio dopo il 1° febbraio 1973;

considerando che una tale misura non può essere estesa ai titoli rilasciati secondo una procedura particolare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i cereali, per il pollame e le uova, per le materie grasse, per lo zucchero, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Se un nuovo Stato membro rilascia, anteriormente al 1° febbraio 1973 e sulla base di un regime che ricalchi integralmente la regolamentazione comunitaria in materia, titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, della restituzione o dell'integrazione comunitaria per i semi oleosi, tali titoli possono essere utilizzati nello Stato membro di rilascio a decorrere dal 1° febbraio 1973 per la restante durata di validità dopo tale data.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili anche se il nuovo Stato membro rilascia provvisoriamente un documento non conforme alle specificazioni comunitarie, purché tale documento nazionale sia sostituito da un titolo stabilito secondo il modello comunitario. In tal caso, la data di rilascio apposta sul nuovo titolo è quella del documento iniziale.

2. I titoli di cui al paragrafo 1 recano, nella casella 20 per quanto riguarda i titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo, nella casella 18 per i titoli implicanti fissazione anticipata della restituzione e nella casella 12 per i titoli «integrazione comunitaria» una delle menzioni seguenti:

«Documento valido unicamente in (Stato membro di rilascio)»

«Document, valid, only in (issuing member state)»

«Document der kun er gyldigt (den udstedende medlemsstat)»

«Dokument som bare er gyldig i (den udstedende medlemsstat)»

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai titoli rilasciati:

— per una gara indetta in un paese terzo importatore o da forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro e non appartenenti a tale Stato, quando la durata di validità del titolo superi quella normale,

— in seguito ad una gara all'esportazione nel settore dello zucchero,

— secondo le procedure di cui all'articolo 24, all'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 55 bis del regolamento (CEE) n. 2637/70.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Articolo 2

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 è subordinata:

- alla notifica alla Commissione da parte degli Stati membri della data dalla quale intendono applicare il regime di cui all'articolo 1,
- alla constatazione da parte della Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, o secondo il caso degli arti-

coli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, dell'osservanza di tale notifica e delle condizioni previste dall'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il Presidente

ALLEGATO II**PROGETTO****REGOLAMENTO (CEE) DELLA COMMISSIONE**

del

che stabilisce le misure transitorie da adottare a seguito dell'adesione per quanto riguarda le disposizioni di applicazione dei regimi dei prelievi all'importazione, delle restituzioni all'esportazione e dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando che dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati risulta che a decorrere dal 1° febbraio 1973 i titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata non saranno più utilizzabili negli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri;

considerando che il parere pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 77, del 15 luglio 1972, richiama l'attenzione degli operatori sulle conseguenze che l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati comporta per l'utilizzazione dei titoli suddetti;

considerando che è possibile che, prima di aver avuto notizia del predetto parere, gli operatori abbiano chiesto titoli per operazioni di esportazione da effettuare verso i nuovi Stati membri dopo il 31 gennaio 1973; che per evitare difficoltà è opportuno prendere misure transitorie affinché tali operazioni possano essere realizzate nelle condizioni previste dalla fissazione anticipata;

considerando che le disposizioni dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono applicabili in materia agricola soltanto a decorrere dal 1° febbraio 1973; che occorre adeguare le disposizioni attuali relative al regime dei prelievi, delle restituzioni e dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata per tener conto della situazione in cui si troveranno i prodotti sottoposti anteriormente al 1° febbraio 1973 alle formalità doganali di esportazione o ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'Allegato II del trattato ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/72 ⁽⁴⁾, ma non ancora importati a tale data in un nuovo Stato membro; che occorre prevedere che, per i prodotti esportati dalla Comunità nella sua composizione originaria verso un nuovo Stato membro

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 7. 6. 1972, pag. 15.

siano soggetti nel nuovo Stato membro al prelievo applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi, quando essi abbiano beneficiato nello Stato membro di partenza della restituzione all'esportazione; che occorre prevedere misure analoghe per i prodotti esportati nelle stesse condizioni da un nuovo Stato membro verso un altro nuovo Stato membro o verso la Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i cereali, per le carni suine, per il pollame e le uova, per le materie grasse, per lo zucchero, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine, per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il vino, per la pesca e per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione implicanti la fissazione anticipata della restituzione e i titoli di fissazione anticipata della restituzione rilasciati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70, anteriormente al 18 luglio 1972 e recanti una data di scadenza posteriore al 31 gennaio 1973 possono essere utilizzati nella Comunità nella sua composizione originaria per esportazioni effettuate verso i nuovi Stati membri fino alla data di scadenza della loro validità, che non può tuttavia essere posteriore al 30 giugno 1973.

Le operazioni realizzate nell'ambito delle disposizioni del primo comma beneficiano dei vantaggi consentiti sulla base dei titoli e sono soggette, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il...

Articolo 2

I prodotti per i quali l'espletamento delle formalità doganali di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 1041/67/CEE o l'applicazione di uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 hanno avuto luogo nella Comunità nella sua composizione originaria al più tardi il 31 gennaio 1973 e che sono seguite da un'importazione nei nuovi Stati membri dopo tale data sono soggette:

- alle disposizioni applicabili fino al 31 gennaio 1973 per quanto riguarda il regime delle restituzioni e, se del caso, dei titoli di esportazione o di fissazione anticipata, comprese quelle relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69,
- al regime applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi al momento dell'importazione nei nuovi Stati membri.

Articolo 3

Per i prodotti esportati da un nuovo Stato membro verso un altro nuovo Stato membro o verso la Comunità nella sua composizione originaria si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 14 giugno 1972, dal Finanzgericht München nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Alfons Lütticke GmbH e lo Hauptzollamt Passau

(Causa 42-72)

Con ordinanza 14 giugno 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 luglio 1972), pronunciata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Alfons Lütticke GmbH, di Colonia, e lo Hauptzollamt Passau, la III sezione del Finanzgericht München ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Si chiede alla Corte di giustizia se fosse valido l'articolo 7, n. 3, del regolamento n. 83/67/CEE ⁽¹⁾, in relazione al metodo prescritto nel suo allegato V.

⁽¹⁾ Regolamento n. 83/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, che stabilisce le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio e determina gli elementi fissi applicabili a tali merci nonché quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione.

Ricorso della ditta Merkur-Außenhandels GmbH contro la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 luglio 1972

(Causa 43-72)

Il 10 luglio 1972, la ditta Merkur-Außenhandels GmbH, con sede in Amburgo — con gli avvocati Modest, Heemann, Gündisch, Rauschning, Landry, Röhl e Festge, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Félicien Jansen, 21, rue Aldringer — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- Dichiarare che la Commissione ha commesso un illecito.
 - Condannare la convenuta a versare alla ricorrente la somma di 50 000 DM.
-

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 15 maggio 1972, dall'Arbeitsgericht Rheine nella causa dinanzi ad esso pendente fra il sig. Pieter Marsman e la ditta M. Rosskamp

(Causa 44-72)

Con ordinanza 15 maggio 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 luglio 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad esso pendente tra il sig. Pieter Marsman, di Hengelo (Paesi Bassi), e la ditta M. Rosskamp, di Gronau, l'Arbeitsgericht Rheine ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 48 del trattato CEE e l'articolo 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità) (GU n. L 257 del 19 ottobre 1968) vadano interpretati nel senso ch'essi riguardano anche lo speciale divieto di licenziamento per determinate categorie di lavoratori — nella fattispecie, divieto di licenziamento degli invalidi, ai sensi del paragrafo 14 della relativa legge tedesca 16 giugno 1953 (BGBl. I, pag. 389) — di guisa che, nella Repubblica federale di Germania, detto divieto tutela anche i cittadini degli Stati membri della CEE, i quali a causa di un infortunio sul lavoro abbiano subito una diminuzione del 50 % della capacità lavorativa ed abbiano perciò acquistato il diritto alla relativa pensione nei confronti dell'ente di assicurazione infortuni tedesco, ma non risiedano nel territorio della Repubblica federale o in Berlino Ovest (paragrafo 1, 3° comma, della legge di cui sopra).

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 7 luglio 1972, dal Tribunale del lavoro di Hasselt nella causa dinanzi ad esso pendente tra il sig. Merola Giuseppe e il Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers

(Causa 45-72)

Con ordinanza 7 luglio 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 luglio 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra il sig. Merola Giuseppe, di Macerata Campania (Caserta), e il Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, di Bruxelles, la prima sezione del Tribunale del lavoro di Hasselt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Posto che i tribunali del lavoro e le corti d'appello d. l. fanno senza dubbio parte del potere giudiziario, controllano l'amministrazione senza occuparsi di problemi di amministrazione attiva e non appartengono al potere esecutivo (a differenza dei precedenti collegi giudiziari amministrativi per la previdenza sociale e del consiglio di Stato), se si possa ancora sostenere che i tribunali del lavoro sono „organi incaricati dell'applicazione della previdenza sociale“, con tutte le relative conseguenze per quanto riguarda l'uso delle lingue dinanzi ai tribunali del lavoro belgi da parte di lavoratori migranti.»

Ricorso del sig. Y contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 luglio 1972

(Causa 46-72)

L'11 luglio 1972, il sig. Y — con l'avvocato Philippe Nimal, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Jacques Mersch, 11a, boulevard Prince Henri — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

— Annullare

1. la decisione adottata dal direttore del personale l'11 gennaio 1972;
2. il parere espresso dalla commissione di disciplina il 7 marzo 1972;
3. la decisione di destituzione adottata il 14 aprile 1972.

— Condannare la Commissione al risarcimento dei danni per una somma di 30 000 FB.

— Porre le spese a carico della convenuta.

In subordine:

Ordinare alla controparte di produrre i verbali delle deliberazioni della commissione di disciplina in data 7 marzo 1972.

Ricorso del sig. Nunzio di Pillo contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 luglio 1972

(Causa 47-72)

L'11 luglio 1972, il sig. Nunzio di Pillo, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Roma — con l'avv. Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, rue Philippe II — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Disporre la riunione della presente causa a quella, fra le stesse parti, iscritta a ruolo col numero 10-72.
2. Annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al ricorso gerarchico del ricorrente in data 3 marzo 1972.
3. Annullare il licenziamento notificato al ricorrente, con tutte le conseguenze di diritto per quanto riguarda la reintegrazione del ricorrente nella sua precedente situazione ed il pagamento degli arretrati di stipendio, ecc.

4. Dichiarare e statuire che il comportamento della Commissione costituisce un illecito di cui essa deve rispondere.
5. Condannare la convenuta a versare al ricorrente, come risarcimento dei vari danni indicati nel ricorso, le seguenti somme:
 - a) FB 25 000,
 - b) FB 57 400,
 - c) FB 100 000,
 - d) FB 2 500 000.
6. Condannare la convenuta a corrispondere gli interessi su dette somme a partire dalla data della presente domanda.
7. Porre le spese a carico della convenuta.

In subordine:

- a) Ordinare alla convenuta di esibire il fascicolo completo relativo alla nomina al posto di Capo della Divisione VI-C-1 «Bestiame e carni», ivi compreso il fascicolo relativo al reclamo del sig. Garet.
- b) Disporre la prova testimoniale sui fatti esposti ai punti 13-21; il ricorrente indica sin d'ora come testimoni, riservandosi d'indicarne altri, i signori:

Direttore generale Rabot,

Direttore Heringa,

Direttore Amiet,

Pizzutti, a quell'epoca incaricato delle questioni agricole presso il gabinetto del Presidente Malfatti.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 27 giugno 1972, dal Tribunal de commerce di Liegi nella causa dinanzi ad esso pendente tra la S. A. Brasserie de Haecht e il sig. Oscar Wilkin e la sig.ra Marie Janssen

(Causa 48-72)

Con ordinanza 27 giugno 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'11 luglio 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la S. A. Brasserie de Haecht, di Boortmeerbeek (Belgio) e il sig. Oscar Wilkin e la sig.ra Marie Janssen, di Esneux, la III Sezione del Tribunal de commerce di Liegi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il procedimento ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento n. 17 debba considerarsi instaurato dalla Commissione dal momento in cui questa ha accusato ricevuta della domanda di attestato negativo o della notifica intesa ad ottenere l'esonero di cui all'articolo 85, n. 3, del trattato.

2. Se la notifica di un contratto-tipo, che si riferisce a norme di legge del 1968, equivalga alla notifica di un contratto analogo, concluso nel 1963.
3. Se la nullità degli accordi esenti da notifica debba ritenersi accertata alla data in cui uno dei contraenti l'abbia legittimamente eccepita, ovvero solo alla data della sentenza (o della decisione della Commissione) con cui essa venga dichiarata.

Ricorso del sig. Z contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1972

(Causa 49-72)

Il 14 luglio 1972, il sig. Z — con l'avvocato Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Jacques Mersch, 11a, boulevard Prince Henri — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Ordinare la riunione per connessione della presente causa con quella promossa dal sig. Y.
2. Dichiarare nulla e priva di effetto la decisione 14 aprile 1972, relativa alla destituzione del ricorrente e a questo notificata con lettera del 15 aprile 1972, con tutte le conseguenze di diritto, in particolare per quanto riguarda lo stipendio e gli altri vantaggi connessi, a decorrere dalla data in cui ne è stato sospeso il pagamento e cioè dal 12 gennaio 1972.
3. Dichiarare nullo l'intero procedimento disciplinare.
4. Porre le spese del giudizio a carico della controparte.
5. In subordine, ordinare alla controparte di produrre tutti i documenti relativi al procedimento disciplinare, compresi i verbali delle deliberazioni della Commissione di disciplina.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 4 luglio 1972, dal Finanzgericht Berlin nella causa dinanzi ad esso pendente fra la società in accomandita semplice Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG e lo Hauptzollamt Berlin-Packhof

(Causa 50-72)

Con ordinanza 4 luglio 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 luglio 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG, di Berlino e lo Hauptzollamt Berlin-Packhof, la III Sezione del Finanzgericht Berlin ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 131 del trattato CEE, in relazione all'allegato IV dello stesso trattato ed alla convenzione d'associazione conclusa il 29 luglio 1969 tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, vada interpretato nel senso che nel 1971 le importazioni di caffè dalla Guinea nella Repubblica federale di Germania, incluso il territorio di Berlino Ovest, dovessero essere ancora considerate importazioni di prodotti SAMA ed essere perciò esentate dai dazi doganali».

Ricorso della sig.ra Marie Noe-Danwerth contro il Parlamento europeo, presentato il 17 luglio 1972

(Causa 51-72)

Il 17 luglio 1972, la sig.ra Marie Noe-Danwerth, dipendente in pensione del Parlamento europeo — con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 71, rue des Glacis — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Dichiarare ricevibile il ricorso.

Accoglierlo, e pertanto

- dichiarare che l'informazione fornita alla ricorrente il 18 giugno 1970 non costituisce una decisione ai sensi dello statuto del personale delle Comunità europee e non poteva quindi privarla dello stipendio;
- dichiarare che la ricorrente ha diritto al rimborso delle spese mediche, anche qualora la decisione di sospensione dello stipendio dovesse essere considerata valida;
- dichiarare inoltre che l'amministrazione del Parlamento europeo è venuta meno al dovere di assistenza nei confronti di una dipendente per la quale ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 76 dello statuto;
- dichiarare che la suddetta amministrazione ha commesso un errore di valutazione, che costituisce sviamento o eccesso di potere in un caso in cui la sua competenza era vincolata, per aver rifiutato di far fronte direttamente alle spese sostenute dal dott. Schumacher di Colonia nella questione relativa alla invalidità, e di conseguenza condannare il Parlamento europeo a rimborsare alla ricorrente le somme indebitamente trattenute.

Porre le spese del giudizio interamente a carico del Parlamento europeo.

Dare atto alla ricorrente ch'essa si riserva la facoltà di far valere, se necessario, in corso di causa, qualsiasi altro mezzo di fatto e di diritto.

Dare atto inoltre della sua domanda intesa ad ottenere che la convenuta produca tutti gli elementi, documenti, atti e fascicoli relativi alla controversia e in particolare le conclusioni formulate dalla commissione d'invalidità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, il 28 giugno 1972, dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Corte d'appello amministrativa dell'Assia) nella causa dinanzi ad esso pendente fra la ditta Walzenmühle Magstadt Karl-Heinz Kienle e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

(Causa 52-72)

Con ordinanza 28 giugno 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 luglio 1972), pronunciata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Walzenmühle Magstadt Karl-Heinz Kienle, di Magstadt bei Stuttgart, e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, di Francoforte sul Meno, la VI Sezione dello Hessischer Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se l'articolo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 27 maggio 1969, n. 963 (GU n. L 126 del 28 maggio 1969, pag. 8), secondo cui il richiedente deve aver manifestato, con lettera raccomandata, telex o telegramma, da spedire al più tardi il 7 giugno 1969, l'intenzione di chiedere eventualmente la concessione dell'indennità compensativa, abbia inteso stabilire

- a) un termine perentorio, cioè un termine la cui inosservanza implica sempre la perdita del diritto all'indennità compensativa,

ovvero

un termine meno rigoroso, la cui inosservanza, quindi, in determinati casi, non implica la perdita del diritto all'indennità.

- b) In quest'ultima ipotesi,

se nel diritto comunitario esistano norme o principi generali che stabiliscano a quali condizioni l'inosservanza di termini non perentori non produce la perdita dei relativi diritti».

Ricorso del sig. Pierre Guillot contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 luglio 1972

(Causa 53-72)

Il 25 luglio 1972, il sig. Pierre Guillot, dipendente della Commissione delle Comunità europee presso il Centro comune di ricerche di Ispra — con l'avvocato Marcel Slusny, del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, Centre Louvigny — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare nullo e privo di effetto il rifiuto opposto dalla controparte, con lettera del 14 aprile 1972, alla richiesta del ricorrente di cui al punto 1) del ricorso amministrativo 5 gennaio 1972.
2. Statuire che la controparte, dopo aver riconosciuto l'inanità delle accuse formulate dal sig. Y contro il ricorrente, deve comunicare questo riconoscimento a tutte le

persone che sono state messe al corrente delle note scambiate sulla questione, e cioè delle persone nominate al punto A, lettera b) della parte del ricorso che riguarda il diritto.

3. Dichiarare nullo e privo di effetto il rifiuto opposto dalla controparte, con lettera del 14 aprile 1972, alla richiesta del ricorrente di essere autorizzato a riprendere i lavori e gli esperimenti relativi alla dissoluzione del radioxenon nell'acqua.
4. Condannare la controparte a versare al ricorrente, come risarcimento del danno morale e materiale derivante dai fatti di cui al punto 1 del ricorso amministrativo, la somma di 100 000 FB, con riserva di precisazioni in corso di causa.
5. Condannare la controparte a versare al ricorrente, come risarcimento del danno morale e materiale derivante dai fatti di cui al punto 2 del ricorso amministrativo, la somma di 100 000 FB, con riserva di precisazioni in corso di causa.
6. Porre le spese del giudizio a carico della controparte.
7. *In subordine*, ordinare la prova testimoniale dei fatti litigiosi di cui ai punti 6—20 e 23—24 della narrativa del ricorso.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 31 luglio 1972, dal Tribunale di Biella nella causa dinanzi ad esso pendente tra FOR (Fonderie officine riunite), Biella e VKS (Vereinigte Kammgarn-Spinnereien), Delmenhorst e il Finanzamt di Bentheim

(Causa 54-72)

Con ordinanza 27 luglio (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 luglio 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad esso pendente tra FOR (Fonderie officine riunite), Biella e VKS (Vereinigte Kammgarn-Spinnereien), Delmenhorst e il Finanzamt di Bentheim il Tribunale di Biella ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 95 del trattato vieti l'applicazione dell'imposta di scambio (o sulla cifra d'affari) sul valore di un impianto industriale importato-considerato, dopo il montaggio come entità nuova a sé stante quando sul valore delle singole macchine, che compongono l'impianto medesimo, sia stata già pagata, al momento della loro importazione, una imposta di conguaglio che conglobi in sé anche l'imposta di scambio che si intende applicare sul valore dello stesso impianto montato (escluso, ovviamente, il puro costo del montaggio).
 2. Se in base agli articoli 2, 5, 7, 8 e 10 della direttiva n. 228/67/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in caso di importazione di un impianto industriale composto da diverse macchine sulle quali sia stata già pagata, da parte della ditta importatrice, l'imposta sul valore aggiunto al momento della loro importazione, possa considerarsi come fatto generatore dell'imposta non l'introduzione delle singole macchine all'interno dello Stato, ma bensì il loro montaggio sul suolo del paese importatore, con l'effetto di rendere soggetto dell'imposta sul valore aggiunto — applicata al valore dell'impianto montato — la ditta comunitaria esportatrice.
 3. Se in caso di risposta positiva al quesito n. 2, l'assoggettamento di una ditta estera esportatrice (che si limiti ad eseguire, per contratto, una esportazione franco-frontiera) alle procedure fiscali proprie dello Stato importatore, costituisca una violazione del divieto di cui agli articoli 30 e 31 del trattato di Roma, risolvendosi in una restrizione alla circolazione delle merci all'interno del mercato comune. Viene domandato alla Cancelleria di provvedere agli incumbenti del caso.
-

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 28 giugno 1972, dallo Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Gesellschaft für Getreidehandel AG e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

(Causa 55-72)

Con ordinanza 28 giugno 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 agosto 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Gesellschaft für Getreidehandel AG, di Düsseldorf, e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, di Francoforte sul Meno, la VII sezione dello Hessisches Finanzgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se siano valide le decisioni della Commissione CEE (pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, supplemento agricolo n. 1 del 12. 1. 1966, pag. 16-B; n. 4 del 2. 2. 1966, pag. 118-B; n. 7 del 23. 2. 1966, pag. 213-B; n. 8 del 2. 3. 1966, pag. 250-B e n. 9 del 9. 3. 1966, pag. 285-B) con le quali è stato fissato il prezzo franco frontiera per il granturco importato dall'Italia nella Repubblica federale di Germania.

Ricorso della sig.ra Godelieve Goeth-van der Schueren contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 1972

(Causa 56-72)

Il 3 agosto 1972, la sig.ra Godelieve Goeth-van der Schueren — con l'avvocato domiciliatario Victor Biel del foro di Lussemburgo — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- A. Dichiarare che il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo del 5 aprile è illegittimo e annullarlo.
- B. In ogni caso, per identità di motivazione con la sentenza Bertoni (20/71), dichiarare illegittima e annullare la decisione con cui viene sospesa l'indennità di dislocazione, e pertanto statuire che le somme relative a tale indennità vanno pagate a partire dal giorno dell'applicazione del provvedimento illegittimo, e cioè dal 1° ottobre 1971.
- C. Porre le spese del giudizio interamente a carico della convenuta.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 21 luglio 1972, dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Westzucker GmbH e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker

(Causa 57-72)

Con ordinanza 21 luglio 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia della Comunità europee il 4 agosto 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Westzucker GmbH, di Dortmund, e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker,

di Francoforte sul Meno, la VI sezione dello Hessischer Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se sia valido l'articolo 1 del regolamento (CEE) della Commissione 26 febbraio 1969, n. 354, che modifica i premi di denaturazione dello zucchero fissati dal regolamento (CEE) n. 840/68 (GU delle Comunità europee 1969, n. L 49, pag. 14).
- b) Se sia valido l'articolo 2 del suddetto regolamento (CEE) n. 354/69.
- c) Se sia valido l'articolo 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 28 giugno 1968, n. 833, «che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale» (GU delle Comunità europee 1968, n. L 151, pag. 29).

**Ricorso della sig.na Letizia Perinciolo contro il Consiglio delle Comunità europee,
presentato il 16 agosto 1972**

(Causa 58-72)

Il 16 agosto 1972, la sig.na Letizia Perinciolo — con l'avvocato Emile Drappier, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, rue Philippe II, n. 34 — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Dichiarare radicalmente nulla la decisione contenuta nella nota del Direttore dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio in data 24 maggio 1972, con la quale la ricorrente veniva assegnata alla Direzione generale A — Centro dattilografico, sezione italiana — in qualità di segretaria stenodattilografa.
2. Dichiarare radicalmente nulla la decisione contenuta nella nota del Direttore dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio in data 20 giugno 1972, con la quale si applicava alla ricorrente l'articolo 60 dello statuto.
3. Dichiarare radicalmente nulla la decisione contenuta nella lettera del segretario generale del Consiglio in data 20 luglio 1972, con la quale veniva confermata la suddetta decisione.
4. Porre le spese a carico della controparte.

Ricorso della ditta Wünsche Handelsgesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 agosto 1972

(Causa 59-72)

Il 24 agosto 1972, la ditta Wünsche Handelsgesellschaft, con sede in Amburgo — con gli avvocati Modest, Heemann, Gündisch, Rauschning, Landry, Röhl e Festge,

del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso i sigg. Félicien Jansen e Jeanne Jansen-Housse, 21, rue Aldringen — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Condannare la convenuta a versare alla ricorrente la somma di 1 098 DM.

Ricorso della sig.na Anna Maria Campogrande contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 agosto 1972

(Causa 60-72)

Il 28 agosto 1972, la sig.na Anna Maria Campogrande, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles — con l'avvocato Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, Centre Louvigny, rue Philippe II, 34 — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Per i motivi esposti sub 11, 12, 13, 14, 15, 16 (mezzi I — II — III — IV — V — VI), dichiarare nullo il procedimento di concorso COM/A/264, compreso il bando.
2. Ove occorra, dichiarare la nullità dei procedimenti di concorso COM/A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, compresi i rispettivi bandi.
3. In subordine, dichiarare nullo il procedimento di concorso COM/A/264 nei confronti della sola ricorrente, e statuire che la controparte è tenuta a procedere, per quanto la riguarda, ad un nuovo concorso.
4. Dichiarare nullo il rifiuto opposto dalla controparte, con lettera 11 luglio 1972, al ricorso amministrativo della ricorrente.
5. Annullare, ove occorra, le nomine eventualmente intervenute in base ai concorsi nulli.
6. Porre le spese del giudizio a carico della controparte;
..... (offerta di prova).

Cancellazione dal ruolo della causa 91-71 (1)

Con ordinanza 5 luglio 1972 la Corte di giustizia delle Comunità europee (II sezione) ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 91-71: Pierre Guillot contro Commissione delle Comunità europee.

(1) GU n. C 122 del 10. 12. 1971.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Aggiudicazione n. 1044 della Repubblica del Burundi, per un progetto finanziato dalla Comunità economica europea — Fondo europeo di sviluppo

Progetto n. 211/215.001.16

Convenzione di finanziamento: 441/BU

Numero locale della gara: 5/71/PLAN

Concerne:

Fornitura di materiale di brillamento e seccagione in vista dell'equipaggiamento di una riseria a Bujumbura (Burundi).

La presente aggiudicazione comprende una parte A e una parte B nonché un allegato tecnico che può essere ottenuto separatamente (vedasi articolo I qui appresso indicato).

La numerazione in cifre romane della parte A (clausole particolari) corrisponde a quella in cifre arabe indicata nella parte B (clausole generali relative alle gare per contratti di forniture finanziati dalla Comunità economica europea — Fondo europeo di sviluppo, giugno 1969).

All'occorrenza, le disposizioni particolari degli articoli della parte A possono completare, precisare, modificare le disposizioni contenute negli articoli corrispondenti della parte B, ovvero derogarvi.

Per quanto non è detto nella parte A, le disposizioni della parte B sono di stretta applicazione.

Le parti A e B riunite, l'allegato tecnico e le eventuali modifiche costituiscono l'insieme delle clausole e disposizioni relative alla stesura delle offerte, alla stipulazione dei contratti ed all'esecuzione degli stessi derivanti dalla presente aggiudicazione.

PARTE A

CLAUSOLE PARTICOLARI

I. Oggetto:

Richiesta di offerte per la fornitura, in due lotti indivisibili, dei seguenti materiali:

Lotto n. 1:

Materiale per riseria (ivi compresi i motori di avviamento).

Lotto n. 2:

Materiale per manutenzione-seccagione e deposito del risone (ivi compresi i motori di avviamento).

La presente gara verte soltanto sulla consegna del materiale e non sul montaggio. I piani di montaggio dovranno tuttavia essere consegnati unitamente al materiale.

Allegato tecnico:

La descrizione particolareggiata, le caratteristiche e le prestazioni sollecitate formano l'oggetto di un documento denominato «Annexe technique» (Allegato tecnico) e di due disegni, *disponibili soltanto in lingua francese*, che possono essere ottenuti gratuitamente presso:

- a) Direction générale du plan, BP 224, Bujumbura (Burundi), che può anche fornire informazioni complementari.
- b) Ambassade de la république du Burundi, 47, Square Marie-Louise, B 1040 Bruxelles.
- c) Commissione delle Comunità europee, direzione generale per l'aiuto allo sviluppo, rue de la Loi, 200, B 1040 Bruxelles.
- d) Servizi d'informazione delle Comunità europee a:
D 53 Bonn, Zitelmannstraße 22,
L'Aia, Alexander Gogelweg 22,
Lussemburgo, Centre européen, Kirchberg,
F 75782 Parigi Cedex 16, 61, rue des Belles-Feuilles,
I 00187 Roma, Via Poli 29.

1.4. Pezzi di ricambio:*Lotto n. 1:*

Conformarsi alle disposizioni dell'allegato tecnico.

Valutazione:*Lotto n. 1:*

8 700 000 Franchi del Burundi, pari a circa 91 000 unità di conto.

Lotto n. 2:

1 750 000 Franchi del Burundi, pari a circa 18 000 unità di conto.

IV. Garanzia — servizio di assistenza:

1. Un anno.

La garanzia verte pure su tutte le caratteristiche e prestazioni previste nell'allegato tecnico.

2. Le disposizioni dell'articolo 4.2, parte B, sono applicabili soltanto agli equipaggiamenti elettrici e di trasmissione, così distinti nell'allegato tecnico.

Gli offerenti dovranno particolareggiare altresì in quale modo intendono assicurare il servizio di assistenza.

Per il lotto n. 2, l'allegato tecnico prevede la messa a disposizione di un eventuale montatore per la messa a punto.

V. Imballaggio — contrassegno:

I colli dovranno recare le seguenti indicazioni:

«République du Burundi — Adjudication n. 5/71/PLAN

Rizerie de l'IMBO (CFDT)
Projet FED 211/215.001.16».

IX. Località di destinazione e termine di consegna:

1. Tutte le forniture debbono essere consegnate franco destinazione a Bujumbura, in un parco che verrà precisato nell'ordinativo.

2. Dieci mesi.

XII. Collaudo:

1. Direction générale du plan, BP 224, Bujumbura (Burundi)

L'aggiudicatario, contemporaneamente all'invio della lettera raccomandata indirizzata all'amministrazione per avvertirla dell'arrivo delle forniture nella località di destinazione, dovrà trasmettere una copia della predetta lettera al controllore delegato (indirizzo: vedasi articolo XIX 4) ed a: M. le chef de mission CFDT, BP 192, Bujumbura.

2. Il collaudo provvisorio sarà effettuato in due volte:

— un primo collaudo quantitativo, all'arrivo del materiale nella località di destinazione menzionata all'articolo IX.

— un secondo collaudo tecnico vertente sul materiale in istato di esercizio (collaudo provvisorio completo), nel termine massimo di 8 mesi a decorrere dal collaudo quantitativo qui sopraccitato.

XIV. Calcolo dei prezzi unitari:

1.1. Prezzo «ex fabbrica» od «ex magazzino».

1.2. Prezzo «cif sotto paranco porto di Bujumbura».

4. Le disposizioni dell'articolo 14.4, parte B, sono applicabili e riguardano pure le spese dell'eventuale messa a disposizione di un montatore per la messa a punto (vedasi articolo IV 2). Dette spese non sono quindi da includere nei prezzi citati ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2.

XV. Presentazione delle offerte:

1. Lingua francese. Prevedere un originale e 4 copie autentiche.

2. Monsieur l'ambassadeur de la république du Burundi, Square Marie-Louise 47, 1040 Bruxelles.

Le offerte potranno anche essere consegnate «brevi manu» a: «M. l'ambassadeur de la république du Burundi» od al suo rappresentante, prima che la seduta di apertura dei plichi venga dichiarata aperta dal presidente (vedasi articolo XVI).

3. «A n'ouvrir qu'en séance, réponse à l'appel d'offres n. 5/71/PLAN pour la «fourniture de matériels destinés à l'équipement de la rizerie de l'IMBO».

4. L'8 dicembre 1972, alle ore 17 locali, per le offerte spedite a mezzo posta.
5. L'allegato tecnico precisa quale documentazione tecnica deve essere fornita a corredo del materiale. L'offerente deve confermare, nella propria offerta, la consegna di detta documentazione.

XVI. Apertura delle offerte:

A Bruxelles, l'11 dicembre 1972, alle ore 10 locali, presso l'ambasciata della Repubblica del Burundi, Square Marie-Louise, 47.

XVIII. Schema dei pagamenti:

3. La percentuale del 30 % indicata all'articolo 18.3, parte B, è suddivisa in due quote uguali di 15 %, il pagamento essendo effettuato come segue:
 - 15 % dell'importo dell'ordinativo, dopo collaudo quantitativo delle forniture nella località di destinazione (vedansi articoli IX e XII 2).
 - 15 % dell'importo dell'ordinativo, dopo collaudo tecnico delle forniture (collaudo provvisorio completo — vedasi articolo XII 2).
5. Monsieur le ministre des affaires étrangères, de la coopération et du plan, Direction générale, BP 224, Bujumbura (Burundi).

XIX. Modalità di pagamento:

Le disposizioni dell'articolo 19, parte B, sono applicabili essendo inteso che il terzo pagamento sarà effettuato in due quote di 15 % come indicato all'articolo XVIII 3.

1. Monsieur le ministre des affaires étrangères, de la coopération et du plan, BP 224, Bujumbura (Burundi);
2. Direzione generale per l'aiuto allo sviluppo, divisione delle questioni finanziarie del FES, 200, rue de la Loi, B-1040 Bruxelles;
4. M. le contrôleur délégué du FED en république du Burundi, BP 103, Bujumbura (Burundi).

XX. Norme:

- Décret du 25. 2. 1959,
- Arrêté royal du 26. 6. 1959 et son annexe.

XXI. Capitolato d'appalto:

1. Agli stessi indirizzi indicati al precedente articolo I, sub b), c) e d).
2. Allo stesso indirizzo indicato al precedente articolo I, sub a).

PARTE B

CLAUSOLE GENERALI

relative alle gare per contratti di forniture finanziati dalla Comunità economica europea
— Fondo europeo di sviluppo

1. Oggetto

- 1.1 L'offerta deve riferirsi a forniture e materiali nuovi. Le caratteristiche indicate nella descrizione dei materiali e delle forniture oggetto della gara sono date a titolo indicativo.
- 1.2 Potrà essere proposto ogni materiale o fornitura funzionalmente equivalente, o simile, o superiore, purché adatto all'impiego in climi tropicali ed alle condizioni di lavoro previste nel paese destinatario.
- 1.3 Per quanto concerne le dimensioni, potrà essere proposto qualsiasi materiale o fornitura le cui dimensioni si avvicinino il più possibile a quelle indicate.
- 1.4 Qualora all'articolo I.4 della parte A sia previsto che le forniture, oggetto della gara, debbano essere consegnate con un corredo individuale o globale di pezzi di ricambio, il cui valore è espresso in percentuale rispetto al valore della fornitura propriamente detta, l'offerente dovrà allegare, alla sua offerta, un elenco dei predetti pezzi di ricambio, compilato in base alle proprie esperienze professionali e tenendo conto del luogo d'impiego.
- 1.5 L'elenco dei pezzi di ricambio deve menzionare anche i prezzi unitari di tali pezzi, calcolati secondo le disposizioni di cui al seguente articolo 14. L'amministrazione si riserva, tuttavia, il diritto di modificare l'elenco dei pezzi di ricambio nell'ambito della percentuale sopra-indicata; dette modifiche verranno precisate nell'ordinativo.
- 1.6 Se non è stabilito diversamente all'articolo I.6 della parte A, i pezzi di ricambio debbono essere consegnati contemporaneamente al materiale propriamente detto.

2. Frazionamento

- 2.1 Se nella gara non è previsto il frazionamento in lotti della fornitura, la o le quantità richieste sono indivisibili. L'offerente dovrà quindi presentare offerta per l'insieme della o delle quantità indicate.

- 2.2 Se le forniture sono frazionate in lotti, le quantità precisate in ciascun lotto sono indivisibili. L'offerente è tenuto a presentare offerta per l'insieme delle quantità indicate per ogni lotto.
- 2.3 Non verranno prese in considerazione offerte parziali.
- 2.4 Se le forniture sono frazionate in lotti, i concorrenti possono presentare offerta per ciascun lotto, per più lotti o per l'insieme dei lotti.

3. Variazioni di quantità

- 3.1 Nel caso che l'amministrazione si riservi il diritto di modificare, all'atto dell'ordinativo, le quantità previste, i limiti delle variazioni sono indicati all'articolo III.1 della parte A.
- 3.2 In tal caso, i prezzi unitari dell'offerta sono applicabili alle quantità ordinate nei limiti di dette variazioni.

4. Garanzia — Servizio di assistenza

- 4.1 L'aggiudicatario deve assicurare le usuali garanzie commerciali per un periodo minimo la cui durata è fissata all'articolo IV.1 della parte A. Detto periodo decorrerà dalla data di collaudo nella località di destinazione.
- 4.2 Salvo indicazione contraria all'articolo IV.2 della parte A, il fornitore dovrà disporre od impegnarsi ad assicurare od a fare assicurare nel paese destinatario delle forniture, un servizio di assistenza che garantisca la manutenzione e la riparazione delle predette forniture nonché il pronto rifornimento in pezzi di ricambio (deposito di pezzi di ricambio).

5. Imballaggio — Contrassegno

L'imballaggio delle forniture diviene proprietà dell'amministrazione.

6. Origine

Le forniture debbono obbligatoriamente essere originarie di uno degli Stati membri o degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla Comunità

economica europea. L'origine delle forniture deve essere autenticata, all'atto dell'importazione nel paese destinatario, da un certificato modello AY 1 o AB 1 rilasciato dai servizi doganali del paese esportatore delle forniture.

7. Valuta

I pagamenti delle forniture di cui trattasi possono essere effettuati direttamente nella valuta del paese sede del titolare del o dei contratti, o del produttore.

8. Partecipazione

8.1 La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed agli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

8.2 In via eccezionale, qualora delle circostanze (ad esempio: esclusività di rappresentanza) impedissero la partecipazione diretta di uno o più appartenenti agli Stati membri od associati, essi potranno affidare apposito e speciale mandato di redigere e presentare un'offerta ad un corrispondente sul luogo, di qualsiasi nazionalità, a condizione che l'offerta si riferisca esclusivamente a forniture originarie degli Stati membri o degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

9. Località di destinazione e termine di consegna

9.1 La località di destinazione è indicata all'articolo IX.1 della parte A.

9.2 Il termine di consegna è fissato all'articolo IX.2 della parte A. Esso ha inizio dalla data di ricezione dell'ordinativo. Detta data sarà considerata corrispondente a:

— due giorni dopo la spedizione dell'ordinativo (timbro postale), se il fornitore risiede nello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara,

— sette giorni di calendario dopo la spedizione del predetto ordinativo (timbro postale), se il fornitore ha la propria sede sociale fuori dello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara.

9.3 Ove fossero previsti termini singoli per ogni lotto, detti termini non possono cumularsi nel

caso di attribuzione di più lotti ad uno stesso fornitore. In tal caso, ciascun termine di consegna decorre separatamente per ogni lotto.

10. Penalità per ritardo

10.1 Ove si verifichi un ritardo superiore ad una settimana, il fornitore è passibile di una penalità pari, per ogni giorno di ritardo, ad 1/1000 del valore delle forniture non consegnate alla scadenza del termine contrattuale.

10.2 Tuttavia, se la parte mancante impedisce la normale utilizzazione dell'intera fornitura, la penalità sarà calcolata sull'ammontare del valore totale della fornitura.

10.3 L'importo della penalità sarà trattenuto sulle somme dovute a titolo del contratto.

11. Cauzione

Non è prevista alcuna cauzione definitiva.

12. Collaudi

12.1 Se l'organismo incaricato del collaudo provvisorio e definitivo delle forniture e materiali non è specificato all'articolo XII.1 della parte A, esso sarà indicato al più tardi nell'ordinativo. Il controllore delegato del Fondo europeo di sviluppo sarà presente alle operazioni di collaudo.

12.2 Il collaudo provvisorio interverrà al più presto possibile e nel termine massimo di due settimane a decorrere dalla data di presentazione delle forniture e dei materiali nella località di destinazione. Il fornitore deve avvertirne l'organismo incaricato del collaudo.

12.3 Il collaudo definitivo sarà pronunciato alla scadenza del termine di garanzia.

12.4 Ogni collaudo provvisorio e definitivo sarà oggetto di un verbale che darà diritto al relativo pagamento.

12.5 Se le forniture da consegnare non comportano un termine di garanzia, il collaudo provvisorio avrà valore di collaudo definitivo.

13. Arbitrato

In caso di litigio durante l'esecuzione dell'ordinativo (contratto), ogni controversia verrà definitivamente risolta secondo il Regolamento di conciliazione e di

arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

14. Calcolo dei prezzi unitari

Onde permettere che le offerte vengano compilate nella maniera più precisa possibile, il calcolo dei prezzi unitari dovrà essere computato sulla base di una località facilmente accessibile ai diversi mezzi di trasporto. Ne consegue che le località di destinazione e quelle per il computo dei prezzi dell'offerta possono essere differenti.

14.1 A seconda che le forniture proposte siano di fabbricazione locale o da importare nello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara, l'offerente dovrà calcolare i prezzi unitari (ed i prezzi globali) della propria offerta su una delle due seguenti basi:

14.1.1 Per le forniture fabbricate nel paese che indice la gara o in un paese facente parte con quest'ultimo di una unione doganale, i prezzi unitari e globali dell'offerta dovranno essere calcolati per consegne nella località e nelle condizioni indicate all'articolo XIV.1.1 della parte A, al netto dell'imposta di fabbricazione sulle forniture predette;

14.1.2 Per le forniture da importare nel paese che indice la gara, i prezzi unitari e globali dovranno essere calcolati, per consegna nella località e nelle condizioni indicate all'articolo XIV.1.2 della parte A, al netto di ogni diritto e tassa sull'importazione delle forniture predette.

14.2 I prezzi unitari e globali, calcolati conformemente all'una o all'altra di tali disposizioni, sono fissi e non soggetti a revisione.

14.3 Qualora l'offerta ritenuta comporti delle forniture di fabbricazione locale (cfr. base n. 1), l'ammontare delle imposte interne sulla fabbricazione di dette forniture verrà aggiunto, nell'ordinativo, al prezzo dell'offerta.

Qualora l'offerta ritenuta comporti delle forniture da importare (cfr. base n. 2), queste saranno esenti da ogni diritto e tassa all'importazione. Le formalità da osservare per beneficiare di tale esenzione saranno indicate nell'ordinativo.

14.4 Se il luogo o la condizione di consegna, indicati all'articolo XIV.1.1 o XIV.1.2 della parte A

ai fini del confronto delle offerte, non coincide con il luogo di destinazione indicato all'articolo IX.1 della parte A, il trasporto delle forniture fino alla località di destinazione è a carico e sotto la responsabilità del fornitore. Le spese di trasporto (ivi compresi assicurazione, transito, ecc.) sono a carico del fornitore. Dette spese gli saranno rimborsate contro presentazione dei documenti giustificativi, dopo il collaudo delle forniture nella località di destinazione.

14.5 Il contratto (o ordinativo) è esente da ogni diritto di bollo e di registro.

15. Presentazione delle offerte

15.1 Le offerte debbono essere redatte in carta libera e nella lingua indicata all'articolo XV.1 della parte A.

15.2 Le offerte debbono essere spedite a mezzo lettera raccomandata, in una busta sigillata, all'indirizzo indicato all'articolo XV.2 della parte A.

15.3 Inoltre, la busta dovrà recare, in rosso, nell'angolo superiore sinistro, il numero della gara, come indicato all'articolo XV.3 della parte A.

15.4 Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo indicato sub 15.2 al più tardi alla data ed all'ora precisate all'articolo XV.4 della parte A.

15.5 Contenuto della busta esterna

La busta esterna indicata sub 15.2 dovrà contenere, in una busta interna, i seguenti documenti, in duplice esemplare:

15.5.1 un certificato redatto in conformità delle leggi nazionali vigenti in materia, attestante che l'offerente è cittadino di uno degli Stati membri o degli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea,

15.5.2 una dichiarazione dell'offerente attestante che le forniture proposte sono originarie degli Stati membri o degli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea; il paese d'origine dovrà essere indicato,

15.5.3 l'elenco dei pezzi di ricambio, con l'indicazione dei prezzi unitari, se previsto all'articolo I.4 della parte A,

15.5.4 l'impegno del fornitore di assicurare un servizio di assistenza e di riparazione e, eventualmente, l'indicazione delle modalità di funzionamento del predetto servizio (agenzia locale, ecc...) salvo indicazione contraria dell'articolo IV.2 della parte A,

15.5.5 la descrizione particolareggiata delle forniture proposte, cioè tutti i dettagli tecnici che permettono di giudicare le forniture stesse, ad esempio: resistenza alle condizioni climatiche e stradali, funzionamento, capacità, costo della manutenzione, consumo, carburante, durata prevista, ecc., nonché qualsiasi altra informazione eventualmente prevista dall'articolo XV.5.5 della parte A,

15.5.6 le garanzie supplementari offerte: durata, estensione, ecc.

15.5.7 l'offerta propriamente detta.

Tale offerta di prezzi — prezzi unitari e prezzi globali — verterà sulla fornitura corrispondente alle specificazioni di cui sopra e dovrà essere strettamente conforme alle condizioni indicate nelle parti A e B della gara. Essa dovrà tener conto, soprattutto, delle disposizioni relative al calcolo dei prezzi (vedansi artt. XIV e 14 rispettivamente della parte A e B della gara) e delle modalità di pagamento (vedasi qui di seguito articolo 18).

15.6 Valuta — Validità dell'offerta

15.6.1 A scelta dell'offerente, l'offerta può essere fatta, sia nella valuta del paese dove ha la sua sede sociale, sia nella valuta del paese del produttore delle forniture, sia nella moneta del paese che indice la gara.

Al fine di meglio confrontare le offerte, la conversione nella moneta del paese che indice la gara sarà eseguita a cura della commissione di spoglio delle offerte, sulla base dei tassi di parità dichiarati al Fondo monetario internazionale (FMI) — in mancanza di parità dichiarata al FMI, i corsi relativi praticati per i trasferimenti ufficiali — in vigore il primo giorno non festivo del mese che precede quello durante il quale è fissato il termine massimo per la presentazione delle offerte.

I tassi applicabili sono quelli pubblicati mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (primo numero C di ogni mese).

15.6.2 Il concorrente dovrà precisare nell'offerta il titolare ed il numero del conto bancario o postale a favore del quale dovranno essere eseguiti i pagamenti.

15.6.3 L'offerente resta impegnato, con la sua offerta, per un periodo di 60 giorni a decorrere dal termine massimo per la presentazione delle offerte.

16. Apertura delle offerte

Le offerte saranno aperte, alla data indicata all'articolo XVI della parte A, dall'apposita commissione di spoglio.

Ogni offerta non strettamente conforme a tutte le condizioni previste dal presente testo non sarà presa in considerazione. Nessuna informazione sarà data ai concorrenti sul contenuto delle offerte ricevute.

17. Ordinativi

Il o gli aggiudicatari saranno eventualmente avvertiti telegraficamente. L'ordine verrà trasmesso con un apposito ordinativo redatto sulla base dell'offerta accettata e delle condizioni della gara. Gli ordinativi saranno stipulati nella stessa valuta indicata nella offerta. Gli ordinativi sostituiscono i contratti d'uso.

18. Schema dei pagamenti

I pagamenti saranno effettuati come segue:

18.1 30 % dell'importo dell'ordinativo, a titolo d'anticipo, all'atto dell'ordine ufficiale, contro deposito di una cauzione personale e solidale che garantisca il rimborso al 100 % dell'importo del predetto anticipo; tale cauzione verrà liberata dopo il collaudo provvisorio.

18.2 30 % dell'importo dell'ordinativo su presentazione dei documenti comprovanti la spedizione delle forniture, contro deposito di una cauzione personale e solidale che garantisca il rimborso al 100 % dell'importo di tale secondo anticipo; detta cauzione verrà pure liberata dopo il collaudo provvisorio.

18.3 30 % dell'importo dell'ordinativo dopo collaudo provvisorio delle forniture, constatato da verbale, nella località indicata per la consegna (vedasi articolo IX.1).

18.4 10 % dell'importo dell'ordinativo, a saldo, alla scadenza del termine di garanzia e dopo collaudo definitivo constatato da verbale.

La ritenuta di garanzia può essere sostituita da una cauzione personale e solidale che garantisca il rimborso al 100 % dell'importo della predetta ritenuta di garanzia. Tale cauzione sarà liberata dopo il collaudo definitivo constatato con processo verbale.

18.5 La cauzione personale e solidale dovrà essere conforme al modello allegato alla parte B e dovrà essere prestata a favore dell'autorità indicata all'articolo XVIII.5 della parte A.

La cauzione potrà essere validamente prestata da un qualsiasi istituto con sede in uno Stato o paese associato o in uno Stato membro della Comunità economica europea e abilitato a rilasciare tali garanzie dalle autorità sotto il cui controllo esercita le proprie attività.

18.6 Nel caso di consegne parziali, gli anticipi del 30 % dovuti rispettivamente:

- su giustificazione della spedizione delle forniture e
- dopo collaudo provvisorio delle forniture, non verranno calcolati sull'importo totale dell'ordinativo ma sul valore delle forniture effettivamente spedite e collaudate.

18.7 Per le forniture di fabbricazione locale (vedasi precedente articolo 14.1.1), i pagamenti indicati sub 18.2 e 18.3 verranno cumulati; il pagamento unico di queste due quote è dovuto dopo il collaudo provvisorio constatato da verbale.

18.8 Per le forniture che non comportino un termine di garanzia (vedasi articolo 4.1), i pagamenti indicati sub 18.3 e 18.4 verranno cumulati; il pagamento unico di queste due quote è dovuto dopo il collaudo provvisorio constatato da verbale, avente valore di collaudo definitivo.

19. Modalità dei pagamenti

Per accelerare i pagamenti da effettuarsi fuori dal paese che indice la gara, le imprese che in applicazione del precedente articolo 15.6.1 fatturano nella valuta di uno Stato membro della Comunità economica europea, saranno pagate direttamente per le due

prime quote di pagamento dalla Commissione delle Comunità europee.

19.1 Per le offerte stilate nella valuta del paese che indice la gara o nella valuta di un altro paese o territorio d'oltremare associato, le quattro quote di pagamento verranno ordinate dall'autorità indicata all'articolo XIX.1 della parte A e liquidate dall'ente delegato al pagamento del Fondo europeo di sviluppo, tramite la sua agenzia installata nel paese che indice la gara.

19.2 Per le offerte stilate nella valuta di uno Stato membro della Comunità economica europea il primo ed il secondo pagamento saranno ordinati e liquidati dalla Commissione delle Comunità europee, Direzione del Fondo europeo di sviluppo, Divisione finanziaria. L'indirizzo è indicato all'articolo XIX.2 della parte A.

Il pagamento del saldo sarà ordinato dall'autorità indicata all'articolo XIX.1 della parte A e liquidato dalla Commissione delle Comunità europee, Direzione del Fondo europeo di sviluppo, Divisione finanziaria.

19.3 Per ottenere i pagamenti, il titolare del contratto (ordinativo) od il suo rappresentante deve introdurre presso l'autorità che ordina i pagamenti (vedansi 19.1 e 19.2) le fatture in cinque esemplari, corredate dai documenti seguenti:

19.3.1 Per il primo pagamento del 30 %, oltre le fatture, sia due fotocopie dell'ordinativo che la cauzione, in originale e fotocopia;

19.3.2 Per il secondo pagamento del 30 %, oltre le fatture, sia due fotocopie dei documenti comprovanti la spedizione delle forniture che la cauzione, in originale e fotocopia;

19.3.3 Per il terzo pagamento del 30 %, le fatture;

19.3.4 Per il quarto pagamento del 10 %, le fatture e, se del caso, la cauzione in originale e fotocopia di cui al precedente articolo 18.4.

19.4 Qualora le fatture vengano inoltrate presso le autorità del paese che indice la gara, l'aggiudicatario è tenuto ad informarne il controllore delegato del Fondo europeo di sviluppo, rimettendogli copia della fattura nonché della corrispondenza.

L'indirizzo del controllore delegato è indicato all'articolo XIX.4 della parte A.

20. Norme

Per tutto quanto non è contrario alle disposizioni della presente gara, parti A e B, l'esecuzione degli ordinativi è retta dai decreti e regolamenti indicati all'articolo XX della parte A.

— alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale per l'aiuto allo sviluppo, 200, rue de la Loi, B 1040 Bruxelles;

— ai Servizi d'informazione delle Comunità europee a:

D 53 Bonn, Zitelmannstraße 22

L'Aia, Alexander Gogelweg 22

Lussemburgo, Centre européen, Kirchberg

F 75 Parigi 16°, 61, rue des Belles-Feuilles

I 00187 Roma, Via Poli 29.

21. Capitolato d'appalto

Il testo della gara può essere richiesto:

21.1 Nelle quattro lingue ufficiali delle Comunità europee:

— all'indirizzo od agli indirizzi indicati all'articolo XXI.1 della parte A;

21.2 Nella lingua ufficiale del paese che ha indetto la gara, all'indirizzo o agli indirizzi citati all'articolo XXI.2 della parte A.

ALLEGATO**MODELLO DI FIDEIUSSIONE**

(art. 18.5) da redigersi nella lingua del paese che indice la gara

Il (la) sottoscritto(a) (nome ed indirizzo del fideiussore)

.....

rappresentato(a) da (nome della o delle persone rappresentanti il fideiussore)

.....

dichiara di prestare fideiussione in favore di (nome ed indirizzo del titolare del contratto)

.....

verso (nome ed indirizzo dell'altra parte contraente)

per un importo di (importo da esprimersi nella stessa valuta prevista per il pagamento) relativo a:

— percentuale dell'importo del contratto pagabile alla stipula dell'ordinativo.

— percentuale dell'importo del contratto pagabile alla presentazione dei documenti di spedizione,

— ritenuta di garanzia.

(Cancellare le menzioni per le quali non interviene la fideiussione.)

Si prende atto delle disposizioni del contratto relativo alla liberazione della fideiussione ad avvenuto collaudo

— provvisorio delle forniture per quanto si riferisce alla fideiussione per il pagamento di cui al primo (o secondo) comma;

— definitivo delle forniture per quanto si riferisce alla fideiussione che sostituisce la ritenuta di garanzia di cui al terzo comma.

(Cancellare le menzioni inutili.)

**Bando di gara n. 1045 della Repubblica democratica somala (Ministero lavori pubblici),
per un progetto finanziato dalla Comunità economica europea — Fondo europeo di
sviluppo**

Progetto n. 211.016.06

Convenzione di finanziamento: 309/SO

Oggetto:

Fornitura di macchinario stradale per la manutenzione della rete stradale della Somalia, suddivisa nei lotti seguenti:

Lotto n. 1:

1 autocarro con benna ribaltabile, almeno 8 tonnellate di carico utile, potenza minima 170 CV, motore diesel.

Lotto n. 2:

3 camionette, 3—4 persone e 900 kg di carico utile, potenza minima 75 CV, motore a benzina o diesel.

Lotto n. 3:

1 compattatore semovente, con gomme, 11 tonnellate, almeno 80 CV.

Lotto n. 4:

1 carrellone per il trasporto di macchinario, da trainarsi, 24 tonnellate, due o più assi.

Lotto n. 5:

2 pale caricatori-scavatrici da 1,5 m³, con gomme, 100 CV, motore diesel.

Lotto n. 6:

1 autocisterna per acqua della capacità di almeno 10 000 litri, minimo 170 CV, motore diesel.

Lotto n. 7:

2 rulli vibranti da rimorchiarsi a mezzo trattore cingolato, ognuno dal peso a vuoto non inferiore a 6 tonnellate, con motore di almeno 60 CV.

Lotto n. 8:

2 rulli tandem, almeno 45 CV, motore diesel, peso a vuoto non inferiore a 10 tonnellate.

Lotto n. 9:

1 autocisterna bitumatrice della capacità di almeno 6 500 litri, minimo 170 CV, motore diesel.

Lotto n. 10:

1 motorscraper autocaricante su due assi, motore diesel, minimo 150 CV.

Lotto n. 11:

1 pulmino di almeno 10 posti, motore a benzina, minimo 60 CV, 900 kg di carico utile.

Pagamento:

Si porta a conoscenza degli offerenti che i pagamenti relativi alle predette forniture possono essere effettuati direttamente nella valuta del paese sede del beneficiario del contratto o del produttore delle forniture.

Termine di consegna:

4 mesi. Detto termine non può essere sommato nel caso di aggiudicazione di più lotti ad un medesimo fornitore.

Località di consegna:

Magazzini e depositi del ministero dei lavori pubblici, Mogadiscio.

Presentazione e apertura delle offerte:

Le offerte, in lingua italiana o inglese, dovranno pervenire a mezzo raccomandata R.R. od essere consegnate contro ricevuta al seguente indirizzo: Sig. Direttore generale — Ministero dei lavori pubblici della Repubblica democratica somala, Mogadiscio, al più tardi entro le ore 10 locali del 10 dicembre 1972.

Le offerte, saranno aperte alle ore 10 locali dell'11 dicembre 1972, presso il Ministero dei lavori pubblici, Mogadiscio.

Validità delle offerte:

Due (2) mesi a decorrere dalla data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Acquisto del capitolato d'appalto:

Il capitolato d'appalto, redatto in italiano ed inglese, può essere ottenuto su richiesta a: Sig. Direttore generale, Ministero dei lavori pubblici della Repubblica democratica somala, Mogadiscio, al prezzo di 300 scellini somali o: 140 DM, 1 950 FB, 1 950 FL, 225 FF, 25 200 Lit., 140 Fl., pagabili a mezzo assegno di banca emesso al nome del Sig. Direttore generale — Ministero dei lavori pubblici della Repubblica democratica somala, Mogadiscio.

L'assegno destinato all'acquisto del capitolato deve necessariamente essere emesso da un banca su un'altra banca a favore del venditore (predetto sig. direttore generale).

Trasmissione del capitolato:

Il capitolato sarà trasmesso all'acquirente con i mezzi più rapidi, franco di porto, a ricezione della richiesta e dell'assegno.

Consultazione del capitolato d'appalto:

1. Sig. Direttore generale, Ministero dei lavori pubblici della Repubblica democratica somala, Mogadiscio.

2. Ambasciata della Repubblica democratica somala Av. Brugmann 29 B, B 1060 Bruxelles.
3. Commissione delle Comunità europee, direzione generale per l'aiuto allo sviluppo, rue de la Loi, 200, B 1040 Bruxelles.
4. Servizi d'informazione delle Comunità europee a: D 53 Bonn, Zitelmannstraße 22, L'Aia, Alexander Gogelweg 22, Lussemburgo, Centre européen, Kirchberg, F 75782 Paris Cedex 16^e, 61, rue des Belles-Feuilles, I 00187 Roma, Via Poli 29.
5. Camera di commercio e industria della Somalia, Mogadiscio.

Informazioni complementari:

Sig. Direttore generale — Ministero dei lavori pubblici della Repubblica democratica somala, Mogadiscio.

Partecipazione:

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti agli Stati membri ed agli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

RETTIFICHE

Rettifica al bando di gara per la consegna fob di farina di frumento tenero in applicazione del regolamento (CEE) n. 2025/72 della Commissione, del 22 settembre 1972

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 98 del 26 settembre 1972)

Pagina 4, titolo IV, paragrafo 3:

anziché: «tra il 18 e il 23 settembre 1972»

leggasi: «tra il 6 e il 15 novembre 1972».